CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> S E D U T A 166. SITZUNG 17-12-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

INDICE

Disegno di legge n. 156:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1964 »

pag. 3

Disegno di legge n. 157:

« Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1963 » pag. 5

a) Disegno di legge n. 33:

« Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (presentato dai consiglieri reg. Raffaelli, Paris, Nicolodi, Canestrini e Vinante);

b) Disegno di legge n. 45:

« Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Abolizione del 2 comma dell'art. 63 » (presentato dai consiglieri reg. Canestrini, Raffaelli, Nardin, Paris, Nicolodi e Vinante);

c) Disegno di legge n. 67:

« Proposta di legge-voto in ordine ai tributi provinciali in denaro o natura in materia idroelettrica » (presentato dai consiglieri reg. Benedikter, Dalsass, Kapfinger, Pupp e Wahlmüller)

pag. 12

Disegno di legge n. 113:

« Norme sull'ordinamento degli uffici centrali »

pag. 46

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 156:

« Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1964 »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 157:

« Vierte Änderung des Haushalts 1963 »

Seite 5

a) Gesetzentwurf Nr. 33:

« Abänderung des Art. 63 des Sonderstatuts für das Trentino-Tiroler Etschland » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Raffaelli, Paris, Nicolodi, Canestrini und Vinante);

b) Gesetzentwurf Nr. 45:

« Abänderung des Art. 63 des Sonderstatuts für das Trentino-Tiroler Etschland Abschaffung - des 2. Absatzes des Art. 63 » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Canestrini, Raffaelli, Nardin, Paris, Nicolodi und Vinante);

c) Gesetzentwurf Nr. 67:

« Empfehlungsgesetzentwurf betreffend die Landesabgaben in Geld oder in natura auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Dalsass, Kapfinger, Pupp und Wahlmüller)

Seite 12

Gesetzentwurf Nr. 113:

« Bestimmungen über die Zentralämterordnung »

Seite 46

A CURA DELL'UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

(Ore 10.15)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 11.12.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Signori, consiglieri, noi vogliamo iniziare le sedute d'ora in poi alle ore 10, nella speranza che i consiglieri siano puntuali.

Propongo di trattare oggi i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1964; quarto provvedimento di variazione al bilancio 1963 e i disegni di legge n. 33, 45, 67; domani tratteremo il disegno di legge n. 113.

Disegno di legge n. 156: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1964 ».

La parola alla Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Signori Consiglieri,

in data 31 ottobre 1963 è stato presentato dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio regionale, il disegno di legge concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1964.

Il provvedimento è attualmente all'esame della competente Commissione legislativa per le finanze ed il patrimonio. Peraltro, l'approssimarsi della fine dell'esercizio fa ritenere per certo che la relativa legge non potrà essere approvata e promulgata entro il 31 dicembre 1963.

Rendendosi pertanto imprescindibile il ricorso all'esercizio provvisorio, si sottopone alla Vostra approvazione, a sensi dell'art. 13 della L.R. 24.9.1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare tale speciale regime limitatamente ad un periodo di mesi tre sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale.

La Giunta regionale confida che il presente provvedimento riscuoterà la Vostra adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1964, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 31 ottobre 1963 al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1º gennaio 1964.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa finanze e patrimonio si è riunita in data 12 dicembre 1963, per l'esame del disegno di legge.

La Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza con tre astensioni, nel testo proposto dalla Giunta regionale, e lo sottopone ora all'approvazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Inizia la discussione generale; chi prende la parola? Nessuno. Allora la discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1964, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 31 ottobre 1963 al Consiglio regionale.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Die Fraktion der Regionalratsabgeordneten der S.V.P. wird zum Gesetzentwurf über den provisorischen Haushalt der Region die Zustimmung geben. Wir wären jetzt noch nicht in der Lage, den endgültigen Entwurf des Haushaltsvoranschlags für das Jahr 1964 zu diskutieren: die Kommission hat nämlich ihre Beratungen noch nicht abgeschlossen und wir benötigen noch Zeit, um unsere Stellungnahmen entsprechend vorzubereiten. Es ist anzunehmen und die Vergangenheit hat es bereits einmal erwiesen, daß bei

Ablehnung des Entwurfs für den provisorischen Haushalt wir unmittelbar in die Diskussion der endgültigen Bilanz des Jahres 1964 eintreten müssen. Dazu wäre aber bis zum 1.1.1964 nicht die erforderliche Zeit zur Verfügung, um die Debattereden mit entsprechender Gründlichkeit vorzubereiten, weil die Unterlagen der Finanzkommission noch fehlen.

(Il gruppo consiliare della S.V.P. voterà a favore del disegno di legge concernente l'esercizio finanziario provvisorio della Regione. Al momento peraltro non sarebbe neppure possibile discutere il disegno definitivo degli stati di previsione per il 1964, non avendo la commissione portato a termine l'esame del relativo disegno e avendo noi ancora bisogno di un certo lasso di tempo per preparare adeguatamente la nostra presa di posizione. Bisogna presumere che la mancata approvazione dell'esercizio provvisorio comporti l'obbligo di discutere il bilancio di previsione del 1964, cosa questa già verificatasi un'altra volta nel passato. Per arrivare a questo, il tempo a nostra disposizione per preparare entro il 1º gennaio 1964 gli interventi non sarebbe sufficiente, tanto più che a tutt'oggi mancano ancora i dati della commissione alle finanze).

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: Provincia di Trento 18 votanti, 15 sì, 3 schede bianche;

Provincia di Bolzano 15 votanti, 12 sì, 3 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 157: « Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1963 ».

* Vedi Appendice - pag. 103

La parola alla Giunta.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Signori Consiglieri,

con l'unito disegno di legge si provvede principalmente a dare esecuzione, mediante la istituzione dei relativi capitoli di spesa, alle leggi regionali di recente approvate dal Consiglio e precisamente:

- Contributi a favore dell'industria alberghiera.
- Associazione della Regione all'Istituto Trentino di Cultura.
- Spesa per l'acquisto di un elicottero Agusta Bell.
- Contributi alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali.
- Provvedimenti a favore del Comune di Rovereto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo.

Le leggi sopra elencate comportano complessivamente a carico dell'esercizio finanziario 1963 un onere di lire 220.369.012, a cui si fa fronte per lire 120.369.012 mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al Cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per lire 100 milioni con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al Cap. n. 52 della parte passiva del bilancio per l'esercizio 1962, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, in base all'autorizzazione contenuta nella legge che dispone provvi-

denze a favore del Comune di Rovereto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo.

Ne deriva pertanto che il provvedimento che viene sottoposto al Vostro esame presenta un'eccedenza di spesa di lire 100 milioni. Giova peraltro ricordare che a tale maggiore onere corrisponde una minore spesa di pari ammontare nell'esercizio 1962 e pertanto le due poste troveranno compensazione in sede di consuntivo dei due esercizi.

Con il presente disegno di legge si dispone inoltre un'assegnazione integrativa di lire 8.000.000 a favore della Cassa regionale antincendi allo scopo di adeguare alle effettive necessità lo stanziamento relativo ai contributi da corrispondere ai Corpi volontari dei vigili del fuoco a sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, e ciò in relazione ai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Alla copertura dell'onere di lire 8.000.000 si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al Cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

In relazione all'assegnazione integrativa disposta a favore della Cassa regionale antincendi, il disegno di legge prevede altresì variazioni al bilancio della Cassa medesima. Trento, 10 dicembre 1963.

DISEGNO DI LEGGE

QUARTO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1963

Art. 1

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000.000 a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni. L'importo di lire 8.000.000 viene iscritto al Cap. n. 51 della parte passiva del bilancio.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 4

Alla eccedenza di spesa di lire 100 milioni risultante dal confronto tra le spese in diminuzione e quelle in aumento riportate nell'annessa Tabella A, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al Cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESER-CIZIO FINANZIARIO 1963

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Fondi speciali		
Cap. n. 54 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	128.369.012
b) In aumento:		
SPESA ORDINARIA FINANZE E PATRIMONIO		
Spese per gli Organi e Servizi generali		
Cap. n. 10 bis (di nuova istituzione) - Contributo all'Istituto Trentino di cultura (legge regionale in corso di promulgazione)	L.	20.000.000
Servizio antincendi		
Cap. n. 51 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi	L.	8.000.000
SPESA STRAORDINARIA FINANZE E PATRIMONIO		
Spese diverse		
Cap. n. 86 bis (di nuova istituzione) - Spesa per l'acquisto di un elicottero Augusta Bell 47 J - 3 B - 1 (legge regionale in corso di promulgazione)	<u>L.</u>	49.000.000
da riportare	L.	77.000.000

pag. 8	Seduta 166		IV Legislatura
	riporto	L.	77.000.000
	INDUSTRIA E TURISMO		
	Industria		
per il fi Terragno	nuova istituzione) - Contributo al Comune di Rovereto inanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno di plo (art. 1 - lettera b) - legge regionale in corso di propne) (1° quota)	L.	21.369.012
	Turismo		
•	i nuova istituzione) - Contributi a favore dell'industria era (legge regionale 18.11.1963, n. 30) (1° quota)	L.	20.000.000
	PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'		
	Previdenza e assicurazioni sociali		
vinciali	i nuova istituzione) - Contributi alle Casse Mutue Pro- di Malattia per gli esercenti attività commerciali (legge e in corso di promulgazione)	L.	10.000.000
	INDUSTRIA E TURISMO		
	Accensione di crediti		
. vereto p	di nuova istituzione) - Fidejussione al Comune di Ro- per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno agnolo (art. 1 - lettera a) - legge regionale in corso di	.	400 000 000

100.000.000

228.369.012

Totale

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963.

ENTRATA

In aumento:

Art. 2 - Assegnazione integrativa della Regione . . .

8.000.000

SPESA

In aumento:

L. 8.000.000

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa finanze e patrimonio si è riunita in data 12 dicembre 1963 per esaminare il disegno di legge.

La Commissione lo ha approvato a maggioranza, con tre astensioni, senza apportarvi modifiche; lo sottopone ora all'esame dell'onorevole Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 1

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000.000 a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni. L'importo di lire 8.000.000 viene iscritto al Cap. n. 51 della parte passiva del bilancio.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Alla tabella A la Giunta propone i seguenti emendamenti:

a) in diminuzione:

Cap. 54 - lire 130.769.012, anzichè lire 128.369.012;

Cap. 136 - Contributi e concorsi a sensi della legge regionale 8.2.1956, n. 4, ecc. lire 30.000.000.

b) in aumento:

Cap. 20 - Personale della Regione e personale di altre amministrazioni ecc. lire 2.400.000;

Cap. 51 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi lire 8.000.000;

Cap. 86 bis - Spesa per l'acquisto di un elicottero ecc. lire 49.000.000;

Cap. 136 bis - Contributi alle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni lire 30.000.000. Sono posti in votazione questi emendamenti: approvati a maggioranza con 5 astensioni.

E' posto in votazione l'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Viene posto in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato con 2 astenuti.

Art. 4

Alla eccedenza di spesa di lire 100 milioni risultante dal confronto tra le spese in diminuzione e quelle in aumento riportate nell'annessa Tabella A, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al Cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

Viene posto in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato con 5 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il nostro gruppo vota contro questa variazione di bilancio, perchè essa contiene lo stanziamento per la costruzione della centrale sul Leno, contro la quale noi ci siamo battuti.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Noi anche voteremo contro per la stessa ragione e perchè in Commissione alle finanze sono venute in luce le difficoltà che tutto il settore economico della nostra Regione sta attraversando. Viceversa, questa variazione di bilancio, richiamando il disegno di legge per la costruzione della centrale del Leno, contiene proposte che, prescindendo da una presa di posizione politica, dimostrano di non essere aderenti alla nostra realtà economica concreta.

Anche, e soprattutto per questa ragione, quindi, non possiamo esprimere il consenso a questa variazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Il nostro gruppo voterà naturalmente a favore di questa proposta; gli altri gruppi, quelli del P.S.I. e del P.C.I., possono evidentemente assumere la posizione che credono.

Però devo rilevare che il cons. Raffaelli ha dato una giustificazione all'atteggiamento del suo gruppo e devo dire che qui ci troviamo in due campi completamente diversi: il disegno di legge sul Leno, infatti, trattava uno specifico indirizzo che poteva o non poteva essere condiviso. Quel disegno di legge, però, è stato approvato dal Consiglio, e quindi è divenuto legge di tutto il Consiglio regionale. In questo momento, invece, ci troviamo di fronte a una legge finanziaria che dà la possibilità di far fronte all'impegno che dalla approvazione di quella legge è conseguito.

L'atteggiamento del P.S.I. mi riesce quindi ingiustificato completamente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per dire che anch'io voterò contro, perchè questo provvedimento contiene lo stanziamento per un disegno di legge che il Governo aveva in un primo momento impugnato perchè violava il principio della uguaglianza di tutti i cittadini. Ora questo provvedimento, nel breve volgere di 24 ore, ci è stato restituito vistato. Non è un fatto nuovo, questo, perchè è già accaduto altra volta con uno dei Governi presieduti dall'on. Fanfani.

Comunque, io ho votato contro quel disegno di legge e voterò contro anche questo provvedimento di variazione al bilancio.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Provincia di Bolzano: 14 votanti, 6.sì, 4 no, 4 schede bianche;

Provincia di Trento: 19 votanti, 14 sì, 5 no.

La legge non è approvata non avendo raggiunto la maggioranza per la provincia di Bolzano (*). Passiamo all'esame unitario dei seguenti disegni di legge:

Disegno di legge n. 33: « Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (presentato dai cons. reg. Raffaelli, Paris, Nicolodi, Canestrini e Vinante);

Disegno di legge n: 45: « Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige - Abolizione del 2° comma dell'art. 63 » (presentato dai cons. reg. Canestrini, Raffaelli, Nardin, Paris, Nicolodi e Vinante);

Disegno di legge n. 67: « Proposta di legge-voto in ordine ai tributi provinciali in denaro o natura in materia idroelettrica » (presentato dai cons. reg. Benedikter, Dalsass, Kapfinger, Pupp e Wahlmüller).

Cons. Vinante, prego legga la relazione al disegno di legge n. 33: « Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ».

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Signori Consiglieri,

in Consiglio Regionale è stata già da qualche anno e in varie occasioni ricorrenti espressa l'opinione che il limite massimo dell'imposta istituita, a sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale 9 ottobre 1953, n. 14, sia divenuto, nel corso degli anni a seguito delle vicende economiche, inferiore a quei valori che la Costituente aveva certamente presenti nel momento in cui determinava detto limite.

Già nella seduta del 17 dicembre 1954, veniva sottoposto all'attenzione del Consiglio un ordine del giorno, presentato dal consigliere Paris, del seguente tenore:

« Il Consiglio Regionale, considerato che le trattative per l'art. 63 della legge 26 febbraio 1948, n. 5, sono avvenute sul finire dell'anno 1946 e la legge è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 31.1.1947, e che da tale data si è verificata una fortissima svalutazione della lira, per cui si deve ritenere che il gettito di 450 milioni stanziati nello stato di previsione per l'esercizio finanziario della Regione per l'anno 1955 al capitolo d'entrata quale provento della legge regionale 14.2.1949, n. 1, e 9.10.1953, n. 14, non corrisponde più all'effettivo beneficio che la Regione doveva trarre dal disposto dell'art. 63 dello Statuto speciale;

« invita il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alle finanze ad iniziare con gli Organi centrali dello Stato trattative per giungere a concordare la revisione dell'art. 63, nel senso di riportare l'imposizione sul chilovattora di energia elettrica prodotta in Regione alla misura oggi corrispondente al valore dei 10 centesimi stabiliti nell'anno 1946 ».

Nell'esporre in merito il pensiero della Giunta Regionale, l'allora Presidente avv. Odorizzi, confermava sostanzialmente la valutazione contenuta nell'ordine del giorno e asseriva che la Giunta medesima condivideva l'opinione che fosse fondata l'aspirazione ad un aggiornamento dell'imposta, previo l'aggiornamento del limite fissato dallo Statuto. Obiettava tuttavia, in linea di fatto, che non gli sembrava opportuno presentare una rivendicazione in materia di energia elettrica, nel momento in cui si stavano conducendo le trattative per una transazione in ordine agli oneri previsti dall'art. 10. Richiamava anzi, a proposito, una sua analoga esortazione fatta qualche tempo prima, quando al Parlamento era in corso di discussione la legge per la fissazione dei sovraccanoni a favore dei Comuni. Esprimeva inoltre l'opinione che, più razionale e funzionale di un diverso limite di imposizione fissato in cifra, sarebbe stato un qualche criterio o congegno al quale riferire in avvenire tutte le possibili variazioni che si fossero rese necessarie ed opportune in conseguenza della evoluzione economica.

« Proponiamo — diceva testualmente l'avv. Odorizzi — una modifica del criterio. cioè studiamo una formula che ci consenta di applicare l'imposta regionale con un ancoramento ai valori idroelettrici, al prezzo medio dell'energia, al prezzo di costo dell'energia, o comunque ad un altro indice, e credo che la cosa possa più agevolmente andare a buon termine. Risolverebbe una volta per tutte il tema. Perchè se oggi noi ottenessimo un aggiornamento dei 10 centesimi a 20 centesimi, fra anni ci troveremmo da capo con un problema. Se Paris modifica il suo ordine del giorno in quel senso, dichiaro subito che la Giunta si mette volentieri alla testa di questa iniziativa proponendo, siccome qui è applicabile l'art. 89 dello Statuto, proponendo prima di tutto allo Stato se può entrare nel nostro ordine di idee, altrimenti bisognerebbe arrivare alla riforma dell'art. 63 con legge costituzionale ».

In seguito alle dichiarazioni del Presidente della Giunta, il proponente ritirava l'ordine del giorno.

Ciò non impedì, come ricordavamo all'inizio, che il problema venisse successivamente riproposto all'attenzione del Consiglio, anche se non più con la presentazione di atti formali, e che si rivelasse di particolare attualità nel corso della discussione sul bilancio di previsione per l'anno 1961, e, ancor più, dopo l'entrata in vigore del provvedimento CIP di unificazione delle tariffe elettriche dell'agosto scorso.

Ciò ha indotto i sottoscritti a riesaminare attentamente il problema, al fine di sottoporre all'attenzione e alla discussione del Consiglio una concreta proposta di modifica dell'art. 63 dello Statuto, da inoltrarsi al Parlamento con la procedura prevista dall'art. 89 dello Statuto medesimo.

Ritenendo senz'altro valide le osservazioni fatte dall'allora Presidente della Giunta avv. Odorizzi e sopra riferite, i sottoscritti hanno cercato una formula che permettesse di adeguare periodicamente l'aliquota dell'imposta regionale, al diverso valore di mercato dell'energia, o meglio, al valore fissato dai provvedimenti tariffari dei pubblici poteri, il che vuol dire proporzionarla con una certa puntualità all'entità degli utili che le aziende produttrici ricavano dalla vendita dell'energia.

La difficoltà, praticamente quasi insormontabile, di stabilire ora quale fosse il rapporto tra i 10 centesimi e i prezzi medi dell'energia al consumo all'atto dell'approvazione dello Statuto, o al momento dell'entrata in vigore della L.R. 14.2.1949, n. 1, e di stabilire esattamente in quale misura tale rapporto si sia venuto modificando, allo scopo di trarne un preciso calcolo della misura che, mantenendo inalterata la proporzione, dovrebbe essere stabilita oggi, ha consigliato i proponenti a riservare ai probabili adeguamenti futuri la formula della proporzione fra la misura dell'imposta e i prezzi dell'energia, mentre per la modifica attuale si è proposta una variazione di cifra in assoluto, e cioè l'aumento da Lire 0,10 a Lire 0,20.

Tale aumento viene proposto con riferimento al ricavo medio tariffario, il cui indice, preso come punto di partenza al 1947 (anno al quale potevano riferirsi i costituenti che formularono e approvarono lo Statuto), è in questi anni più che raddoppiato.

Possiamo richiamare, come argomento complementare, ma non marginale, la costante svalutazione della moneta che, per quanto modesta, accumulandosi in 13 anni consecutivi di applicazione della legge, ha certamente operato una progressiva riduzione del valore relativo introitato dalla Regione.

Fissata che sia, una volta tanto, in sede di riforma dello Statuto, la nuova misura limite, e dopo che essa sia stata trasferita nella legge regionale, gli eventuali ritocchi o adeguamenti potranno aver luogo ogni volta che si registri una apprezzabile variazione nella proporzione esistente oggi fra la quota d'imposta e il prezzo di energia per illuminazione fissato da provvedimento dell'Autorità competente.

Nella certezza di aver proposto all'attenzione dei colleghi uno strumento valido ad appagare con eventuali miglioramenti e correzioni, che saranno senz'altro graditi, un'esigenza sentita dalle nostre popolazioni ed espressa da tutti i settori del Consiglio, i proponenti confidano in una sollecita discussione e in una prossima approvazione del presente disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE A SENSI DEL-L'ART. 89 DELLO STATUTO

Il primo comma dell'art. 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è modificato come segue:

- « La Regione può stabilire un'imposta, in « misura non superiore a L. 0,20 per ogni chi-« lovattora di energia elettrica prodotta nel suo « territorio.
- « Eventuali variazioni nella misura dell'impo-« sta, da determinarsi con legge della Regione,
- « potranno aver luogo solo in conseguenza e in
- « proporzione dell'accertata modificazione del
- « rapporto esistente fra la misura limite di Li-
- « re 0,20 e il prezzo massimo dell'energia elet-
- « trica ad uso di illuminazione, stabilito per il
- « territorio della Regione dal provvedimento
- « CIP del 29 agosto 1961, n. 941.
- « Da tale imposta sono esenti le Ferrovie ita-
- « liane dello Stato per l'energia consumata « esclusivamente per i propri servizi.
- « E' soppressa nell'ambito del territorio della
- « Regione l'applicazione dell'art. 53 del T.U.

« delle leggi sulle acque e sugli impianti elettri-« ci, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, « n. 1775 ».

PRESIDENTE: La Presidenza propone che vengano lette le relazioni anche degli altri due disegni di legge, in quanto la Commissione legislativa li ha riuniti in un unico provvedimento.

Prego, quindi, di dare lettura della relazione al disegno di legge n. 45: « Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige » (abolizione art. 63, secondo comma).

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.):

Signori Consiglieri,

in occasione dei dibattiti cui aveva dato luogo il noto provvedimento CIP in materia di tariffe elettriche, la C.C.d.L. di Trento e Provincia inviava al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige un esposto di data 18.10.1961, nel quale tra l'altro si leggeva, in materia di competenze regionali nel settore idroelettrico:

« L'art. 63 dello Statuto Regionale prevede una imposta regionale per ogni Kwh prodotto in Regione. Il valore è rimasto immutato dall'inizio del 1948 ad oggi, malgrado non solo la notevole perdita di valore della moneta in questi 14 anni passati, ma anche tenendo conto che il CIP ha in questo periodo autorizzato notevoli aumenti dei prezzi dell'energia. Da notare inoltre che lo Statuto dando alla Regione la facoltà di stabilire una imposta, ha contemporaneamente soppresso nell'ambito della regione, la vigenza dell'art. 53 della legge 1775. Questo articolo con le modifiche che nel frattempo ha subito da parte della Ca-

mera (legge 1377 del 4 dicembre 1956) avrebbe consentito ai nostri Comuni rivieraschi di ottenere globalmente alcune centinaia di milioni. Anche la legge 959 del 27 dicembre 1953 ha trovato notevoli ostacoli alla sua applicazione, tanto da costringere i Comuni, anche della nostra provincia, a manifestazioni di protesta e successivamente il Bim dell'Adige a stipulare una transazione rinunciando a parte della somma che legittimamente rivendicava. Recenti sentenze del Tribunale delle Acque del Lazio hanno messo in pericolo il congegno stesso della legge dando agli amministratori comunali notevolissime preoccupazioni.

Nel frattempo le proposte di legge per la nazionalizzazione non trovano il modo di essere prese in esame dal Parlamento. Analoga sorte ha subito il disegno di legge di iniziativa dei parlamentari trentini presentato da tempo per l'espropriazione della centrale del Ponale.

Tutto ciò premesso e tenuto conto della importanza vitale che l'approvvigionamento di abbondante energia a buon mercato ha per l'economia e lo sviluppo della nostra regione, la quale malgrado produca un quinto dell'energia idroelettrica italiana ha consumi molto bassi (vedi risoluzione della Giunta Provinciale di Bolzano) la sottofirmata organizzazione si rivolge a codesta spett. Assemblea per richiedere e proporre, in attesa della nazionalizzazione dell'energia elettrica:

- 1) Una più attiva azione in difesa del rispetto delle leggi a favore delle popolazioni del Trentino-Alto Adige e per la revisione dell'art. 63.
- 2) Provvedimenti per rendere immediatamente operante, almeno parzialmente, il disposto dell'art. 10.
- 3) Una richiesta al Parlamento onde il provvedimento CIP definito come « unifica-

zione tariffaria » venga modificato nei confronti della nostra regione e comunque ne sia sospesa l'applicazione in attesa che l'art. 10 sia attuato.

Il giorno 24 ottobre 1961 i Consiglieri Regionali dott. Guido Raffaelli, on. Danilo Paris, rag. Silvio Nicolodi, avv. Sandro Canestrini, sig. Mario Vinante presentavano un disegno di legge concernente la « Modifica dell'art. 63 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige »; con lo stesso si propone che il primo comma di detto articolo, che attualmente così detta « La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a Lire 0,10 per ogni kWh di energia elettrica prodotta nella regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie Italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi », sia modificato nel modo seguente « La Regione può stabilire una imposta, in misura non superiore a Lire 0,20 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel suo territorio. Eventuali variazioni nella misura dell'imposta, da determinarsi con la legge della Regione potranno aver luogo solo in conseguenza e in proporzione dell'accertata modificazione del rapporto esistente fra la misura limite di Lire 0,20 e il prezzo massimo dell'energia elettrica ad uso di illuminazione, stabilito per i territori della regione dal provvedimento CIP del 20 agosto 1961, n. 941. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie Italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi. E' soppressa nell'ambito del territorio della regione l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775».

A seguito di tale proposta rimane inalterato il testo del secondo comma di detto articolo, il quale in tal modo replica « e è soppressa nell'ambito del territorio della Regione,

l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 ».

Sembra ai sottoscritti che — nel quadro di un attento esame del problema e della situazione in fatto e in diritto che ne scaturisce — la vigenza di questo secondo comma rappresenti un grave ostacolo all'effettivo esercizio dei diritti e delle nostre comunità.

Si legga, tra l'altro a tale proposito il verbale dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni rivieraschi convocata il 31 gennaio 1959 dal Comitato Coordinatore dei Consorzi BIM e dei comuni trentini. In esso è contenuto l'intervento dell'allora Consigliere regionale rag. Alfiero Andreolli, che così viene nel verbale stesso riassunto: « Il rag Andreolli fa presente come l'art. 53 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 di data 11 dicembre 1933 obblighi i concessionari di grandi derivazioni a pagare a favore degli enti locali interessati all'impianto (Comuni rivieraschi: che sono quelli compresi nel tratto tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione) un ulteriore canone annuo di Lire 2 per ogni kW nominale concesso per l'energia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi. Pochissimi Comuni però ottennero il pagamento di questo canone e il Parlamento — con sua legge n. 1377 di data 4 dicembre 1956 volle sostituire l'art. 53 del T.U. e precisare con più chiarezza l'obbligo dei concessionari di grandi derivazioni a pagare a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Provincie un ulteriore canone annuo fino al massimo di Lire 436 - per ogni kW nominale concesso. Detta legge però, che sta iniziando la sua attività nelle altre Provincie d'Italia, non ha applicazione nella nostra Regione dato che il secondo comma dell'art. 63 dello Statuto di Autonomia sopprime nell'ambito del territorio della regione l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e di impianti elettrici. Naturalmente sopprimendo l'art. 53 non avrà applicazione nemmeno la legge che sostituisce detto articolo.

E' vero che la Regione incassa a norma del comma 1° articolo 63 sopra menzionato Lire 0,10 per ogni kWh di energia prodotta dagli impianti siti nel suo territorio, ma d'altra parte i comuni rivieraschi non possono rinunciare ad un loro legittimo diritto riconosciuto a parziale riparazione dei danni subiti a causa della costruzione degli impianti elettrici.

Il rag. Andreolli prosegue assicurando i presenti che il Presidente della Giunta regionale è al corrente di questo problema e che proprio in questi giorni è venuto nella determinazione di studiare la possibilità di far rivedere con legge costituzionale lo Statuto di Autonomia togliendo il secondo comma dell'art. 63 ».

L'Assemblea si chiudeva con l'approvazione di un'ordine del giorno col quale si chiedeva:

- 1) che la legge 1377 di data 4 dicembre 1956 in modifica dell'art. 53 del T.U. sulle acque e impianti elettrici del 1933 venga reso operante anche nella Regione Trentino-Alto Adige in modo che tutti questi comuni rivieraschi vengano ammessi a godere dei benefici di cui alla legge stessa;
- che i Parlamentari della Regione Trentino-Alto Adige e le Autorità regionali facciano proprio questo problema e prestino la loro opera per una possibile, sollecita e positiva soluzione di detto problema in sede competente;

3) che venga fatta azione presso la Giunta regionale Trentino-Alto Adige per appoggiare le giuste rivendicazioni dei comuni rivieraschi della regione che prima dell'emanazione dello Statuto di autonomia regionale, già godevano dei benefici dell'art. 53 del T.U. citato o erano in procinto di ottenerli.

L'art. 53 del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 così recita: « quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei predetti comuni rivieraschi, il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a Lire 2.- modificato per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando si è iniziato il trasporto a sensi del comma precedente e nelle annualità complessive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito tra i comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle Finanze, e non deve eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Per la parte di energia che sia trasportata fuori dalla provincia è attribuito all'amministrazione provinciale il sopraccanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i comuni come nel comma precedente.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, stabilisce a quali comuni e provincie e in quale misura possa spettare il sovraccanone.

E' pertanto evidente come l'attuale secondo comma del più volte citato art. 63 abbia sanzionato l'abbandono del criterio di un rapporto diretto con i comuni rivieraschi, che depauperati per i lavori idroelettrici — non godono dirette rifusioni o comunque particolari provvidenze a causa di tale loro specifica e disgraziata qualità.

I proponenti non si nascondono che, per ovviare a tale aspetto gravemente negativo che la pratica ha mostrato a seguito della soppressione nella nostra regione dell'applicazione dell'art. 53 T.U. 1933 n. 1775, possono essere trovate anche altre soluzioni, ma confidano che comunque apprezzandosi ogni altro utile suggerimento — i signori Colleghi Consiglieri ritengano con loro che lo strumento più efficace ed immediato possa essere la modifica dell'art. 63 e cioè l'abolizione sic et sempliciter del suo attuale secondo comma.

In tal senso i firmati si onorano di sottoporre all'attenzione e alla discussione del Consiglio una concreta proposta da inoltrarsi al Parlamento della Repubblica con la procedura prevista dall'art. 89 del nostro Statuto di Autonomia, solo permettendosi — interpretando voti e desideri tanto sentiti dalle nostre popolazioni e dai comuni rivieraschi — di confidare in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE A SENSI DEGLI ART. 88 e 89 DELLO STATUTO

Si propone:

« E' abolito il secondo comma dell'art. 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter, per la lettura della relazione alla proposta di legge n. 67.

BENEDIKTER (S.V.P.):

I commi primo, secondo quarto e settimo dell'art. 10 estendono all'Ente Regione quanto l'art. 52 del T.U. leggi sulle acque ed impianti elettrici prevedeva per i comuni rivieraschi (1), aggiungendo la fornitura gratuita del 6% limitata alle concessioni successive all'entrata in vigore dello Statuto per servizi pubblici esentandone tuttavia le ferrovie dello Stato. Quale era la volontà della Costituente, cioè che cosa effettivamente la Costituente voleva concedere alla Regione Trentino-Alto Adige?

Atti Assemblea Costituente, 29 gennaio 1948, pag. 4156: Uberti, Relatore: « Vi sembra che sia possibile, così dal punto di vista psicologico, come da quello giuridico che le genti di queste regioni assistano rassegnate al trasferimento in altre regioni di queste grandi forze idroelettriche senza alcuna possibilità di utilizzazione in sito? Non vedrebbero in tale trasferimento, oltrechè un danno, una spogliazione? ».

Uberti, Relatore: « La Commissione governativa prima, quella dell'Assemblea poi, hanno studiato a fondo questo problema e sono addivenute alla conclusione che i servizi pubblici della Regione hanno un diritto preminente nell'utilizzazione della forza idroelettrica, prima di andare ad alimentare altri servizi. Si è a lungo discusso intorno alla definizione dei servizi pubblici.

S'è constatato che v'è al riguardo tutta una letteratura ed una giurisprudenza. Per venire poi incontro al rilievo che in tal modo le aziende idroelettriche erano costrette ad accantonare nei loro calcoli preventivi un terzo 10 per cento (abbiamo già visto che il 10 per cento ai comuni rivieraschi è del tutto teorico) si è attenuato il diritto al 6 per cento.

Ed ancora, poichè i tecnici trentini e altoatesini hanno rilevato che le possibilità pratiche di effettiva utilizzazione non raggiungono neanche il 6 per cento, bensì il 2,8 per cento, la Commissione è disposta ad accettare un eventuale emendamento che dicesse « fino al 6 per cento ».

Uberti, Relatore: « Concludo questi rilievi generali, osservando che questi tanto conclamati oneri all'industria idroelettrica si riducono in realtà ad un diritto potenziale che pone una riserva del 10 per cento del quantitativo prodotto a prezzo di costo e quindi con la perdita solo del profitto puro, senza interesse e ammortamento e al 2,8 per cento gratuito per i servizi pubblici della Regione ».

Corbellini, Ministro dei Trasporti: « Per mettere nei termini pratici la consistenza di questi provvedimenti, volevo dire brevemente qual'è la portata economica effettiva di essi per poter giudicare quantitativamente il fenomeno.

Abbiamo oggi circa 2 miliardi e 600 milioni di kWh di energia prodotta annualmente nell'Alto Adige-Trentino, ma la concessione gratuita alla Regione del 6 per cento accennato dall'on. Uberti è soltanto riferito alla portata minima continua, anche se regolata. Bisogna ricordare che siamo in zona alpina, dove il regime idrico invernale ha una portata molto ridotta secondo le altitudini dei bacini; ed esso è quello che definisce la portata minima che deve venir ceduta alla Regione in base all'art

⁽¹⁾ Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei comuni rivieraschi.... una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella riservata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione... In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei LL.PP., sentito il Consiglio Superiore.

10. Tale portata minima, per i bacini in questione è, grosso modo, del 40% o poco meno della portata totale e quindi non è più il 6%, ma è qualche cosa di poco meno del 3%, esattamente il 2,8%.

L'onere che è dato dall'altro 10% che deve cedersi a semplice rimborso di spese (e nelle spese s'intendono quelle dipendenti da tutti gli oneri derivanti dall'esercizio industriale compreso il servizio del capitale impiegato, l'ammortamento ed esclusi soltanto gli utili industriali) non ha una influenza determinante sul costo di produzione. Anche qui trattasi di una percentuale sulla portata minima invernale come la precedente, e quindi rappresenta soltanto il 4% dell'energia prodotta.

Quali sono gli oneri che deriveranno ai concessionari dei bacini idroelettrici? Dal calcolo che ho fatto essi possono riassumersi così: per l'energia che si deve concedere a titolo gratuito che è sull'ordine di 126 milioni di chilowattora annui i concessionari subiscono l'onere del costo di produzione che, presunto in circa 5-6 lire il chilowattora, porta ad una somma annua di 630 a 750 milioni. Essi poi debbono pagare, se ciò sarà ritenuto dalla Regione, una imposta che sarà al massimo di 10 centesimi per chilowattora prodotto corripondenti all'onere di cui all'art. 63; e quindi vengono a spendere qualche cosa come una somma dell'ordine di altri 700 milioni circa corrispondenti all'imposta per l'energia attualmente prodotta di 2,6 miliardi di chilowattora annui a quella producibile coi nuovi impianti di 4,5 miliardi di chilowattora.

Qual'è il reddito di tutta l'energia idroelettrica prodotta nell'Alto Adige quando saranno completati gli impianti previsti? Per un totale annuo di circa 7 miliardi di chilowattora prodotti con gli impianti — del tipo di quelli che abbiamo studiato — nelle zone ancora da valorizzare (l'ultima da noi studiata è quella degli impianti del Gadera-Rienza, che porterà a circa 1 miliardo di chilowattora l'energia annua prodotta e che forse potremo sfruttare quasi completamente per le necessità delle Ferrovie dello Stato) è qualche cosa dell'ordine di 6 lire a chilowattora. Veniamo cioè su 7 miliardi di chilowattora prodotti in totale ad avere un reddito di 42 miliardi sui quali la portata globale dei provvedimenti sanciti dall'art. 10 e dall'art. 63 porta ad un onere, che chiamerò fiscale, di 1 miliardo e 380 milioni: cioè la tassa dei produttori d'energia, pagata alla Regione diviene — con questa legge — dell'ordine del 3,3% del reddito prevedibile.

Quindi penso che una volta che abbiamo stabilito l'influenza percentuale dei provvedimenti nell'attuale e futura industria idroelettrica dell'Alto Adige nella zona trentina, dobbiamo francamente riconoscere che una tassa totale dell'ordine di forse più del 3% di quello che è il suo valore non è eccessivamente elevata. Comunque è nostro compito di decidere qui se questo onere può essere accettabile o no, sui futuri sviluppi di una grande parte dell'industria idroelettrica italiana. Ma è bene che gli onorevoli costituenti siano edotti dei termini esatti del problema.

Dato il regime fiscale che usiamo nel campo delle tassazioni della energia elettrica, per luce e per forza motrice, che può assorbire quote assai più elevate di queste che abbiamo dedotte, a me non sembra che il 3% di contributo sia un onere insopportabile da parte dell'industria che vorrà sfruttare le risorse idrauliche della Regione ».

Fino al 1960 compreso, cioè per 13 anni dall'entrata in vigore dello Statuto, la Regione riscosse a titolo transattivo quale liquidazione in denaro per tutto il periodo passato la somma di Lire 500 milioni. Si può quindi affermare che l'art. 10 per quello che doveva rendere al fine dello sviluppo economico-sociale della Regione è rimasto praticamente lettera morta, per le stesse ragioni per cui lo rimase l'art. 52 del T.U. fino alla legge sui bacini imbriferi montani. Al vantaggio teorico derivante hill'art. 10 si contrappone il venir meno effet tivo dei canoni ai comuni rivieraschi di cui all'art. 53 del T.U. in seguito alla soppressione di tale articolo nella Regione, operata dall'art. 63 Statuto (potenza nominale media grandi derivazioni concesse in Regione 15.3.1962, 1.252.310 chilowatt moltiplicato per il canone annuo massimo previsto nella legge 21 dicembre 1961, n. 1501 di Lire 800 = Lire 1.002.000.000.- annui. Il canone rivierasco fa parte dell'entrate ordinarie e quindi permanenti dei comuni e delle Province beneficiarie, ne integra l'autonomia finanziaria a titolo di risarcimento delle minori entrate in seguito al danno subito in dipendenza della concessione (vedi art. 63 T.U. come modificato dall'art. 1 legge 4.12.1956, n. 1377). I comuni rivieraschi della Regione hanno fatto un pessimo affare con l'introduzione dell'imposta regionale di 10 centesimi su ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nella Regione con esenzione delle ferrovie statali per l'energia consumata per i propri servizi. Nè la soppressione del canone rivierasco può essere messa in relazione con i benefici ex art. 10 dello Statuto: lo stesso relatore all'Assemblea Costituente lo ha escluso: voler rimediare ad una quasi spoliazione, voler mettere la Regione in grado di provvedere al fabbisogno di energia elettrica del territorio che produce il 20,4% del totale nazionale al prezzo di costo locale, non è certamente una buona ragione per togliere ai Comuni della stessa regione un cespite autonomo intimamente collegato allo sfruttamento idroelettrico del territorio del Comune.

L'art. 52 T.U. è stato riformato con legge 27.12.1953, n. 959, modificata dalla legge 30.12.1959, n. 1254, in modo da garantire ai Comuni compresi nei bacini imbriferi montani ed a quelli rivieraschi un effettivo beneficio in denaro (Lire 1.300 per ogni kW potenza nominale media concessa) o in natura (400 kWh per kW in caso di consegna in centrale ad alta tensione e 300 kW per kW in caso di consegna in cabina di trasformazione a bassa tensione) non escludendo le concessioni già in atto. Praticamente il 10% della portata minima continua a prezzo di costo è stato trasformato nel 5% gratuito della potenza nominale media concessa da impiegare non soltanto per servizi pubblici, ma a favore del progresso economicosociale della popolazione.

Applicando il metro indicato dal Ministro Corbellini, nella Costituente (il 6% del 40% = 2,4%) della potenza nominale media concessa riferita alle concessioni successive al 14 marzo 1948 (1.252.310 - 424.000 = 828.310) si ottengono 19.879 kW. Aggiungendo in sostituzione del 10% a prezzo di costo della portata minima continua il 2% gratuito di tutta la potenza nominale si ottengono 45.000 kW.

Assumendo una capacità di utilizzazione annua di ore 8.000 su 8.760 si ottiene una cifra tonda di 360 milioni di kW in centrale, quale rendimento complessivo dell'art. 10 come voluto dalla Costituente. (Consumo di energia elettrica in regione per usi non industriali nel 1958 310 milioni kWh).

Nel 1961 sono stati consumati nella regione circa 2,500 miliardi di kWh su una produzione complessiva di 8,5 miliardi di kWh (29%).

Il consumo annuo pro capite (2,5 miliardi diviso per 785 mila abitanti) dà una media di 320 kWh rispetto a quella nazionale (1956) di 844, svizzera di 2879, austriaca di 1505, germanica di 1612 kWh.

L'art. 10 dello Statuto è rimasto nel testo la cui formulazione infelice è stata superata per i Comuni con la riforma accennata dell'art. 52 T.U.

Equità esige che lo stesso trattamento si applichi alla Regione Trentino - Alto Adige trasformando l'art. 10 dello Statuto alla stregua della legge n. 959 del 27.12.1953 in un tributo a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte nel territorio per ogni kW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

In sostituzione del 10% della portata minima a prezzo di costo subentrano L. 1.300 per kW concesso.

In caso di fornitura gratuita il valore di 1.300 dovrebbe essere raddoppiato e di esso calcolato il 60%, ottenendo 1.560. I 10 centesimi di cui all'attuale 1° comma dell'art. 63 Statuto a sua volta corrisponde a Lire 800 per kW (capacità di utilizzazione annua 8000 ore). Somma: Lire 3600 per kW concesso. Non si sono detratte le concessioni in atto prima del 14.3.1948 sia perchè tale esenzione non è giustificata economicamente, riguardo ai concessionari, mentre riguardo alla Regione ragioni di equità militano per la soppressione di tale distinzione il cui valore incide sulla somma di L. 3600 con Lire 400. Ragioni di certezza del diritto rese cogenti dal fatto della elusione della norma protraentesi fino al giorno d'oggi inducono a sopprimere il 4° comma dell'attuale art. 10. In tale connessione giova ricordare che il sovraccanone di Lire 1300 sostitutivo dell'art. 52 del T.U. sulle acque ed impianti elettrici, è dovuto secondo la legge 30.12.1959, n. 1254 « anche se sulla relativa concessione

non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale ».

Nel calcolo di cui sopra non è stato tenuto conto della svalutazione della moneta per quanto concerne i 10 cts. dell'imposta di cui all'art. 63 Statuto rispettivamente le Lire 1300 di cui alla legge 27.12.1953, n. 959. Comunque il gettito attuale del tributo (1,250 milioni kW x 3400 = 4,250 miliardi) corrisponde al valore delle kWh rese in centrale secondo l'attuale art. 10 (360 mil. x 12) e si aggira tra il 3 ed il 4% del valore della produzione, cioè corrisponde ancora al quantum ritenuto sopportabile dall'Assemblea Costituente.

Occorre però provvedere anche ad un congegno che permetta l'aggiornamento del tributo al mutato valore della moneta rispecchiantesi nell'aumento delle tariffe ufficiali per il fabbisogno non industriale.

Ben si giustifica quindi la sostituzione dell'art. 10 (ad eccezione del 5° e 6° comma) e del 1° comma dell'art. 63 con il tributo come sopra calcolato, ferma restando tuttavia per ogni evenienza la facoltà di chiedere la fornitura diretta di energia elettrica come prevista anche dalla legge n. 959.

Al posto della Regione vengono autorizzate le Province ad istituire il tributo di cui si tratta allo scopo indicato all'art. 70 dello Statuto, cioè di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge. Le Province di Trento e di Bolzano ricorrono attualmente a mutui ricorrenti nell'ordine di miliardi per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'assunzione più completa di compiti devo-

luti dallo Statuto in particolare nelle materie dell'istruzione professionale, dell'edilizia popolare e delle opere di pronto soccorso per calamità pubbliche. Il congegno dell'art. 70 non ha funzionato, come è dimostrato dal fatto che attualmente le due Province percepiscono a tale titolo dal bilancio della Regione circa 10 miliardi 25 milioni ciascuna, cioè circa lo 0,25%. La ragione fondamentale di tale situazione consiste nell'avere abbinata la finanza delle Province e quella della Regione, mentre i tre enti vivono una vita politico-costituzionale autonoma, dimodochè la Regione si sente impegnata a provvedere in prima linea ai propri compiti istituzionali, per cui l'integrazione finanziaria delle Province dipende dalla disponibilità di mezzi dopo aver provveduto alle esigenze di competenza regionale, ipotesi che difficilmente si verifica. La devoluzione alle Province di questa nuova entrata fissa corrisponde anche alla esigenza riconosciuta di potenziare l'autonomia delle Province, il cui aspetto finanziario anche se meno appariscente incide sulla sostanza della medesima.

PROPOSTA DI LEGGE-VOTO A SENSI DELL'ART. 29, LEGGE 26.2.1948, n. 5:

A norma dell'art. 89 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5, i commi 1°, 2°, 3°, 4° e 7° dell'art. 10 ed il 3° comma dell'art. 63 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5, sono soppressi.

Il 1° comma dell'art. 63 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5, è sostituito dalla seguente disposizione:

Le Province di Trento e Bolzano possono istituire, a partire dal 1° gennaio 1961, a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate, in tutto o in par-

te, nel rispettivo territorio, un tributo annuo di L. 3.400 per ogni kW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Tale misura può essere aggiornata al potere di acquisto della moneta, qualora le tariffe ufficiali per il fabbisogno non industriale varino più del 10%.

Le Province di Trento e Bolzano possono chiedere, in sostituzione del tributo previsto dal presente articolo e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste della rispettiva Provincia è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto alla località della rispettiva Provincia il cui fabbisogno si tratta di soddisfare a scelta della Provincia:

- a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: kWh 400 per kW di potenza nominale media;
- b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: kWh 300 per kW di potenza nominale media.

PRESIDENTE: La parola ancora al cons. Benedikter, Presidente della Commissione legislativa agli affari generali, per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame congiuntamente i tre disegni di legge-voto:

— n. 33: « Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

- n. 45: « Modifica dell'art. 63 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (abolizione art. 63, II comma);
- n. 67: « Proposta di legge-voto a sensi dell'art. 29 della L.C. 26.2.1948, n. 5, in ordine a tributi provinciali in denaro o natura in materia idroelettrica »

i quali riguardano i tributi, che i concessionari delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono pagare, in natura o in denaro, alla Regione, a sensi degli articoli 10 e 63 dello Statuto speciale.

Il primo disegno di legge-voto, presentato dai consiglieri Raffaelli, Paris, Nicolodi, Canestrini e Vinante, si propone di aumentare il limite massimo d'imposta fissato dall'art. 63 dello Statuto. Detto articolo (primo comma) consente alla Regione di applicare un'imposta sull'energia elettrica prodotta nel proprio territorio, in misura non superiore a Lire 0,10 per ogni kWh. L'imposta, come è noto, fu applicata con la legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, modificata dalla legge regionale 9 ottobre 1953, n. 14. E' evidente tuttavia che la somma stabilita dall'art. 63 dello Statuto e dalle citate leggi regionali non corrisponde più alla volontà del costituente, a causa del diminuito potere di acquisto della moneta, e se ne rende, pertanto, necessario l'aggiornamento.

Il disegno di legge-voto n. 45 fu presentato dai consiglieri Canestrini, Raffaelli, Nardin, Paris, Nicolodi e Vinante, allo scopo di abrogare il secondo comma del citato art. 63, il quale, a partire dal giorno dell'entrata in vigore dello Statuto, aveva soppresso, nell'ambito del territorio della regione, i canoni che gravavano sui concessionari a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province. Tali ca-

noni ammontavano a Lire 436 per ogni kW nominale concesso e furono successivamente aumentati a Lire 800. La soppressione dei medesimi, che in precedenza avevano rappresentato un discreto contributo a favore dei Comuni danneggiati dalla costruzione delle centrali idroelettriche, venne giustificata in considerazione dei vantaggi che gli artt. 10 e 63 dello Statuto promettevano, benchè il destinatario di questi ultimi fosse un soggetto diverso dai destinatari dei primi; ora questa non è una buona ragione, perchè quei cespiti rappresentavano un compenso — parziale e insufficiente ma comunque autonomo — per compensare i danni derivanti dallo sfruttamento idroelettrico del territorio dei Comuni interessati, costituendo entrata ordinaria e diritto acquisito dei Comuni. I Comuni della Regione, pertanto, sono stati posti in una condizione di disparità rispetto agli altri Comuni italiani che hanno continuato a fruire dei benefici sopra descritti che, nel territorio della Regione, assommerebbero a più di un miliardo annuo.

Il disegno di legge n. 67 tende alla modifica dell'art. 10 dello Statuto. E' fin troppo noto il lungo e faticoso procedimento iniziato vari anni fa dalla Regione per la modifica di questo articolo, che a distanza di quindici anni dall'entrata in vigore dello Statuto, non è ancora operante, se si eccettuano le limitate tassazioni che, in sede di transazione, sono state concordate con le imprese idroelettriche. Non è quindi necessario illustrarlo ulteriormente.

La materia è stata trattata dalla Commissione nelle sedute del 13 febbraio, 19 giugno, 27 giugno 1962, 18 gennaio, 29 gennaio, 2 ottobre e 10 ottobre 1963.

Il lungo periodo intercorso tra il primo esame e la conclusione dello studio trova la giustificazione nel fatto che si è dovuto attendere la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento di nazionalizzazione dell'industria idroelettrica.

Il lavoro della Commissione si è svolto all'insegna della fiducia che l'ENEL non seguità gli stessi criteri delle imprese idroelettriche, le quali, usando di tutti i mezzi loro consentiti, rifiutarono ostinatamente di pagare l'imposta stabilita dall'art. 10 dello Statuto. La Commissione ritiene che, nel nuovo clima di rapporti tra la Regione e l'ENEL, ambedue enti pubblici, sarà meno difficile trovare una soluzione che obiettivamente si rende necessaria, perchè è fuori discussione che l'art. 10, così come è formulato, è di difficile applicazione.

Entrando nel merito delle singole proposte e dei singoli problemi, la Commissione ha assunto le seguenti posizioni:

- 1) L'art. 10 attribuisce alla Regione determinati quantitativi di energia elettrica, gratuitamente « per servizi pubblici e qualsiasi altro pubblico interesse » e a prezzo di costo « per usi domestici, per l'artigianato locale o per la agricoltura ». Queste destinazioni, minutamente descritte dall'art. 10, costituiscono un ostacolo che deve essere tolto, non essendo agevole dimostrare che la effettiva destinazione dell'energia sarebbe quella voluta dallo Statuto.
- 2) L'energia attribuita alla Regione deve essere prelevata « all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione, collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Regione ». Con l'entrata in funzione dell'ENEL, la difficoltà rappresentata dalla disposizione citata è sicuramente diminuita, in quanto ora è possibile ritirare l'energia in un punto solo o in pochi punti a seconda della convenienza, mentre in passato sarebbe stato necessario effettuare tanti raccordi, quante erano le imprese produttrici.

Pertanto la Commissione suggerisce di modificare l'art. 10 nel senso di garantire alla Regione la possibilità di effettuare il prelevamento in natura, in alternativa alla possibilità di prelevare in moneta. Quest'ultima facoltà costituisce comunque la soluzione più semplice, emersa dagli studi effettuati negli anni scorsi e dalle conclusioni raggiunte dalla Commissione.

3) Il terzo punto, esaminato dalla Commissione, riguarda il valore da attribuire ai proventi, derivanti dall'art. 10, per fissarne l'entità in denaro. A questo proposito la Commissione ha preso atto che nella relazione dei proponenti del disegno di legge-voto n. 67 è contenuto un suggerimento che si collega con validissimi precedenti.

Com'è noto, la legge 27 dicembre 1953, n. 959 istituisce un sovraccanone annuo di Lire 1.300 ogni kW di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione, a favore dei bacini imbriferi montani. Detto sovraccanone, previsto dall'ottavo comma dell'art. 1 della citata legge, è stabilito « in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti idroelettrici ». Il detto art. 52 stabilisce quanto segue: « Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore a un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alle officine di produzione...

Omissis

In mancanza di accordo, il riparto della energia fra i Comuni e il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamento, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici... ».

Come si vede, nella sostanza, l'art. 52 del citato Testo Unico stabiliva un'imposta corrispondente a quella prevista dal secondo comma dell'art. 10 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. E' da osservare a questo proposito, che la sentenza n. 46 del 1962 della Corte Costituzionale, rileva una perfetta analogia tra i due casi. E' questo, dunque, un valido punto di partenza per la determinazione in denaro del valore delle imposte di cui all'art. 10.

4) Constatata la validità di questa argomentazione, la Commissione, su proposta dell'Assessore competente dott. Remo Albertini, ha deliberato di sospendere l'esame, in attesa che un Comitato di tecnici, nominato dalla Giunta regionale, esprimesse il proprio parere in merito a tutta la materia.

Alla ripresa dell'esame, avvenuta nella seduta del 2 ottobre 1963, l'Assessore ha riferito che detto Comitato si è sciolto prima di avere esaurito il suo compito, a causa della sopravvenuta incompatibilità per alcuni componenti del medesimo; gli studi, pertanto, sono stati proseguiti a cura degli uffici dell'Assessorato.

Il Comitato tecnico ha comunque ritenuto valido il riferimento che i proponenti del disegno di legge n. 67 hanno fatto ai canoni dei bacini imbriferi, considerando equo corrispettivo dell'energia che il secondo comma dell'art. 10 attribuisce alla Regione a prezzo di costo, la somma di Lire 1.300 per ogni kW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione. Questa imposta grava su tutti gli impianti esistenti in Regione, concessi prima o dopo l'entrata in vigore dello Statuto, fatta eccezione per l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato.

5) Sull'art. 63 dello Statuto il Comitato tecnico ha ritenuto di dover approvare la soppressione del secondo comma, per rimettere in vigore i canoni a favore dei Comuni rivieraschi. Sull'imposta di Lire 0,10 per ogni kWh prodotto, prevista dal primo comma dell'art. 63, il Comitato ha espresso il parere che sia opportuno sopprimerla e trasformarla in un'imposta annua per ogni kW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Il valore corrispondente a detta imposta non potè essere calcolato dal Comitato tecnico; gli uffici dell'Assessorato, che hanno proseguito gli studi, lo hanno determinato in Lire 700 per ogni kW di potenza istallata. La Commissione ha accettato la proposta.

- 6) La determinazione in denaro del valore dell'imposta in energia gratuita è stata calcolata dagli uffici dell'Assessorato, sulla base di quanto emerge dai lavori preparatori della legge n. 959. Posto che lo Stato ha determinato in kWh 400 il 10 per cento dell'energia ricavata con la portata minima continua, il 6 per cento della medesima corrisponde a kWh 240. Queste cifre si riferiscono ai prelevamenti in centrale ad alta tensione. Calcolando, sulla base dei precedenti studi, in Lire 6 il prezzo di costo medio del kWh in Regione per gli impianti concessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto (i soli obbligati a pagare questa imposta) ne deriva un'imposta di Lire 1.440 per ogni kW di potenza istallato, che ovviamente va aggiunto all'imposta di Lire 1.300 di cui al punto 4) e a quella di Lire 700 di cui al punto 5).
- 7) In conclusione la Commissione, alla unanimità, ha approvato il progetto di imporre ai concessionari di grandi derivazioni un canone annuo di Lire 2.000 per ogni kW nominale medio, risultante dai decreti di concessione, se la concessione fu accordata prima dell'entrata

in vigore dello Statuto e di Lire 3.440 se la concessione fu accordata successivamente. Nell'approvare la norma di principio, il cons. Raffaelli si è tuttavia riservato un riesame delle cifre.

8) La Commissione ha poi preso in esame altri problemi, tra cui quello dell'energia prodotta dalle Ferrovie dello Stato. Tale energia è esente dalle imposte di cui agli articoli 10 e 63 dello Statuto, a norma degli stessi. Tuttavia l'esenzione vale solo per l'energia prodotta e «utilizzata esclusivamente per i propri servizi».

Fino ad oggi le Ferrovie dello Stato hanno sostenuto di non essere tenute a pagare l'imposta di cui all'art. 10 perchè tutta l'energia « ricavata dalla portata minima continua » viene utilizzata esclusivamente per i loro servizi mentre solo l'energia « eccedente », che peraltro supera la metà di quella prodotta, viene ceduta a terzi. Su quest'ultima venne pagata finora solo l'imposta di Lire 0,10 prevista dall'art. 63.

La Commissione ritiene che questa tesi non sia accettabile, perchè priverebbe di significato il limite posto dall'ultimo comma dell'art. 10. E' evidente infatti che sarebbe del tutto superfluo esentare le Ferrovie dello Stato dall'imposta « nei riguardi dell'energia prodotta e utilizzata esclusivamente per i propri servizi » qualora la norma si riferisse solo all'energia « ricavata dalla portata minima continua » che rappresenta meno del 20 per cento della potenza nominale media.

Si ritiene che lo spirito della norma sia quello di applicare comunque l'imposta su quella parte dell'energia prodotta che viene ceduta a terzi. Perciò, abolendo ogni riferimento alla « portata minima continua » (il che corrisponde alla proposta della Commissione) il problema risulta risolto. La Commissione si è espressa in questo senso con 7 voti favorevoli e 1 astensione.

- 9) La Commissione ha anche deliberato con 5 voti favorevoli e 3 astenuti, che nel nuovo testo dell'art. 10 venga stabilito che l'imposta deve decorrere dal 1º gennaio 1961, in quanto, dopo quella data, le somme pagate dagli idroelettrici, a causa delle transazioni avvenute con la Regione, sono state pagate « pro solvendo » e non « pro soluto »; e che l'imposta debba essere applicata con una legge regionale.
- 10) Altro argomento discusso e deliberato all'unanimità dalla Commissione riguarda l'aggiornamento della misura del tributo, allo scopo di rimediare alla continua svalutazione della moneta. Tale aggiornamento dovrà avvenire, sempre con legge regionale, qualora la media delle tariffe ufficiali per il fabbisogno non industriale subiscano una variazione, in più o in meno, superiore al 10 per cento.
- 11) Infine la Commissione ha preso in esame una proposta del gruppo della S.V.P., avente lo scopo di trasferire alle Province di Trento e di Bolzano la competenza a deliberare con legge i canoni sopra stabiliti. La proposta è stata respinta con 2 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti.

Prima di concludere il proprio esame la Commissione ha preso atto, desumendoli dai calcoli fatti dall'Assessorato, che i presumibili introiti annui, derivanti dalle modifiche sopra descritte, dovrebbero aggirarsi sui 3 miliardi e mezzo di Lire. Calcolando in 8 miliardi di kWh la produzione annuale media, la Regione introiterebbe una imposta media di Lire 0,44 per ogni kWh prodotto. Tale onere sale a Lire 0,54 se si tiene conto dei sovraccanoni a favore dei Comuni rivieraschi.

Distinguendo fra impianti concessi prima e dopo l'entrata in vigore dello Statuto, l'onere sarebbe di Lire 0,43 per i primi e Lire 0,66 per i secondi.

Infine la Commissione, rifacendosi alle dichiarazioni, rese in sede di Assemblea Costituente dal relatore on. sen. Uberti e dal Ministro Corbellini e riportate dai proponenti del disegno di legge-voto n. 67 nella relazione illustrativa, secondo le quali non era da ritenersi eccessiva una imposta del 3,30 per cento del reddito prevedibile, ha cercato di calcolare l'entità, in percentuale, dell'imposta stessa in relazione alle modifiche proposte.

Il calcolo non risulta facile, non potendo valutare con esattezza il prezzo di vendita netto dell'energia elettrica in genere. Prudenzialmente si è calcolato, nel corso dei precedenti studi, in Lire 6 il prezzo di costo, ma questa cifra è il risultato di un compromesso.

Fissando in Lire 10,50 circa il reddito per kWh, (reddito che il Ministro Corbellini fissava in Lire 6 nel 1948), abbiamo un reddito totale medio di Lire 80 miliardi annui, mentre il reddito effettivo è da ritenersi superiore in quanto dalle statistiche risulta che la produzione effettiva è sempre, in linea generale, lievemente superiore a quella teorica. Rispetto a queste cifre, l'introito previsto per la Regione rappresenta il 4,16 per cento, cifra che la Commissione ritiene equa.

Sulla procedura da seguire, la Commissione, dopo aver preso in esame le varie possibilità offerte dagli articoli 29, 88 e 89 dello Statuto, ha ritenuto che la strada migliore sia quella prevista dall'art. 89 e pertanto ha deliberato di sottoporre all'approvazione del Consiglio un testo che incarichi la Giunta di mettersi in contatto con il Governo per raggiungere la « concorde richiesta » prevista dall'art. 89.

Il testo, che viene sottoposto al Consiglio, contiene tutti i principi sopra esposti. In conclusione dunque la Commissione sottopone al Consiglio la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio regionale

delibera

di chiedere, a norma dell'art. 89 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la soppressione dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 10 e la soppressione dell'art. 63 della legge costituzionale medesima e la loro sostituzione con norme del seguente contenuto:

- 1) Ai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti siano situati nel territorio della Regione Trentino Alto Adige, è fatto obbligo di corrispondere alla Regione il canone annuo di Lire 2.000 per ogni kW nominale medio risultante dai decreti di concessione;
- 2) Ai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la cui concessione sia stata accordata successivamente al 14 marzo 1948, è fatto obbligo di corrispondere, in aggiunta ai canoni di cui ad 1), un ulteriore canone annuo di Lire 1.440 per ogni kW nominale medio risultante dai decreti di concessione;
- 3) Ai concessionari di grandi derivazioni è fatto obbligo di fornire alla Regione Trentino-Alto Adige su richiesta della stessa ed in sostituzione dei canoni sopra indicati e fino alla concorrenza di essi, i seguenti quantitativi di energia elettrica da consegnarsi alle centrali di produzione, oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione più vicine o meglio ubicate secondo la scelta della Regione stessa:

- a) in sostituzione del canone di Lire 2.000:
- per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: kWh 516 per kW di potenza nominale media;
- per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: kWh 387 per kWh di potenza nominale media;
- b) in sostituzione del canone di Lire 3.440:
- per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: kWh 756 per kW di potenza nominale media;
- per la consegna annua valutata in cabine di trasformazione a bassa tensione: kWh 567 per kW di potenza nominale media;
- 4) Alla parte di potenza nominale media corrispondente ai quantitativi di energia consumati dalle Ferrovie dello Stato non sono applicabili i canoni regionali come sopra determinati;
- 5) La Regione ha facoltà di istituire questi canoni con propria legge e di modificarli in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, qualora la media delle tariffe ufficiali per il fabbisogno non industriale varii più del 10 per cento;
- 6) Tali norme hanno decorrenza a partire dal 1º gennaio 1961.

La Giunta regionale è incaricata dell'esecuzione della presente delibera.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

Signori consiglieri, lavoriamo fino alle 12.30 e riprendiamo poi alle ore 15.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credevo di sapere che alcuni colleghi avrebbero manifestato il pro-

prio dissenso alle proposte della Commissione, ed avrei preferito parlare dopo di essi. Vuol dire che, se sarà necessario, chiederò la parola per un altro intervento a confutare eventuali argomenti contrari ed a ribadire le nostre convinzioni. Io parlo quale presentatore della prima proposta di legge e quale membro della Commissione legislativa che ha approntato questa proposta di deliberazione. Anche in questa veste, credo di poter correggere l'affermazione del Presidente del Consiglio: è possibile che, formalmente, si parli in questa discussione, dei tre successivi disegni di legge che a questo proposito sono stati presentati, ma è certo più esatto se affermiamo che la nostra discussione verterà sostanzialmente sulla proposta di delibera, che è riassuntiva e che, opportunamente, riassume in forma sintetica le cose come sono.

I colleghi ricorderanno che c'è stato all'inizio un disegno di legge socialista, che proponeva l'aggiornamento della imposta regionale istituita in base all'art. 63 dello Statuto speciale, una proposta che trovava la sua giustificazione nelle variazioni intervenute dal giorno in cui la Costituente approvò la facoltà di imporla, nel limite massimo di dieci centesimi per kWh: la svalutazione della lira, la diversa situazione economica, lo sviluppo della produzione e l'aumento delle tariffe, giustificavano ampiamente la nostra proposta. Non mi nascondevo però la estrema difficoltà che nella proposta stessa era racchiusa, di fronte alla prospettiva, tutt'altro che inattuale, che i fenomeni accennati avessero a verificarsi anche nel futuro. Bisognava infatti o portare la cifra dell'imposta ad un valore fisso, venti centesimi per kWh, col pericolo di trovarsi successivamente e probabilmente di fronte a vicende analoghe ed a dover, quindi, nuovamente stabilire una cifra diversa con tutte le difficoltà che questo comporta; oppure trovare un parametro di adeguamento periodico ed automatico del valore dell'imposta a quelli del mercato. Fra l'una e l'altra soluzione le differenze erano notevoli e notevoli erano le difficoltà con le quali ebbe a scontrarsi, nell'esame del disegno di legge, la Commissione affari generali e lo stesso proponente che vi parla.

Intanto è sopravvenuto un fatto nuovo ed importante: la nazionalizzazione dell'energia elettrica; ed il discorso si faceva tutt'altro che facile, di fronte a tutt'altre prospettive, di fronte ad un diverso panorama.

Subito dopo, ad iniziativa del collega cons. Canestrini, fu presentato un nuovo disegno di legge, al quale anche noi apponemmo la nostra firma, che proponeva l'abolizione del secondo comma dell'art. 63, ed implicitamente il ripristino dei canoni a favore dei comuni rivieraschi che erano stati soppressi dalla sistemazione, che potremmo definire iniqua, a favore della Regione.

Successivamente ancora si ebbe la proposta della S.V.P. di tradurre in moneta gli oneri dell'art. 10 in natura che mai si sono potuti sostanzialmente concretare.

Penso sia una fortunata coincidenza che la successione di queste tre iniziative sia avvenuta praticamente insieme all'entrata in vigore della legge sulla nazionalizzazione ed all'istituzione dell'ENEL; perchè questa serie di iniziative. che affrontavano i temi degli articoli 10 e 63 del nostro Statuto in tutta la loro completezza, ci ha consentito, anzi ci ha costretto a tentare l'unificazione delle varie iniziative, all'approfondimento dei temi ad esse connessi, ci ha consigliato di farci soccorrere, in Commissione, anche dal parere dei tecnici meglio qualificati del ramo attraverso una Commissione di esperti, ci ha portato alla formulazione di queste proposte su cui ritengo che in linea di massima tutto il Consiglio potrà essere d'accordo, dichiarandole pienamente accettabili. La Commissione sospese, a suo tempo, i lavori, in attesa che la Commissione dei tecnici trasmettesse i chiarimenti fondamentali che erano stati richiesti. Così siamo giunti a delle proposte unitarie che, ancora una volta, presentavano la alternativa fra il pagamento in contanti degli oneri statutari, oppure l'attribuzione alla Regione della energia in natura.

Viene proposto nella delibera, ed è stato orientamento, mi pare, della Commissione, la formula del pagamento in denaro, della quale abbiamo alcuni precedenti anche nelle leggi dello Stato, date le difficoltà pratiche che presenterebbe l'attuazione dell'art. 10 dello Statuto. Nel Testo Unico sulle acque e nella legge 959 dello Stato, a favore dei comuni rivieraschi, vediamo infatti stabilito il principio della compensazione in denaro: quindi, al posto dell'energia in natura a titolo gratuito ed a prezzo di costo, ed al posto dei diritti dell'imposta di cui all'art. 63, si penserebbe a dei canoni da imporsi sulla potenza nominale media degli impianti, quale è determinata dall'atto di concessione.

Con queste proposte si supera un punto critico abbastanza grave, che ha dato luogo a contestazioni ed a controversie nel passato; si è giunti anche ad una soluzione del problema dell'energia prodotta dalle centrali di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che pagherà i canoni in base alla utilizzazione effettiva da parte delle ferrovie stesse, sulla disponibilità residua di energia che viene venduta, mentre finora le stesse centrali hanno evaso l'obbligo della corresponsione, su quei quantitativi di energia, dell'imposta regionale di dieci centesimi per kWh.

Penso che dal punto di vista del come sono formulate queste deliberazioni, non ci sia molto altro da dire. Ma c'è un aspetto particolare che ritengo di dover sottolineare: mi pare —e più che dal testo letterale della deliberazione e della relazione delle Commissioni, ciò risulta dal contesto delle dichiarazioni, che nella Commissione hanno accompagnato i lavori da parte dei vari componenti — mi pare, dicevo, che l'alternativa della monetizzazione oppure del ritiro in natura dell'energia elettrica spettante, sia posta con uno sbilancio notevole a favore della monetizzazione. Mi è parso — e sarò felice se qualcuno vorrà smentirmi, contestando questa mia impressione — che, trovata la formula idonea per una equa monetizzazione, l'alternativa del ritiro dell'energia in natura sia stata posta quasi per una esigenza estetica, formale, per il gusto di un equilibrio, per avere un quadro completo, la simmetrica; ma che a questa seconda alternativa non si creda molto.

Io sono fra coloro che dentro qui e fuori di qui hanno sempre insistito nell'affermare che l'ENEL potrà risolvere in gran parte i problemi della fornitura di energia alla Regione e che la nazionalizzazione non avrebbe altrimenti avuto senso alcuno. Però continuo a ritenere che, anche nell'ipotesi di un funzionamento perfetto dell'ente di stato per l'energia elettrica, di una impeccabile organizzazione, sia preferibile ed opportuno che la Regione pensi seriamente ad un utilizzo in proprio della energia che le spetta per Statuto, come di uno strumento particolarmente valido di incentivazione industriale. Perchè altro è avere l'energia di cui si ha bisogno, ma ai prezzi fissati dal CIP, ed altro è averla a disposizione gratuitamente ed a prezzi facilitati. Se c'è uno strumento cui la Regione dovrebbe poter ricorrere, dando l'avvio alla sua programmazione ed allo sviluppo industriale, si tratta proprio della disponibilità certa di energia a prezzi di favore.

La deliberazione che viene posta in di-

scussione prevede anche l'eliminazione di altre difficoltà che erano implicite nell'art. 10.

L'istituzione dell'ENEL cancella l'obbligo, fin qui stabilito, del ritiro delle quote di energia da ciascun stabilimento di produzione, obbligo che finora era tenuto presente anche per più stabilimenti di uno stesso proprietario; si tratta di una difficoltà superata, perchè unico titolare dell'onere nei confronti della Regione è l'ENEL, il quale avrà tutta la convenienza a dare in un solo punto, ed in pochissimi stabilimenti, quelle quote di energia che alla Regione spettino. L'ENEL potrà anche assolvere, attraverso le sue linee, il compito della distribuzione dell'energia medesima, naturalmente contro il pagamento del servizio reso.

Mi pare davvero possibile concludere che, con l'avvento dell'ENEL il problema dell'effettivo ritiro dell'energia sta oggi più vicino e facile alla soluzione di quanto non sia mai stato con i privati proprietari di centrali. Coloro che si accingono a discutere ed approvare questa deliberazione, e soprattutto chi avrà il mandato di trattare col Governo e con l'ENEL perchè questa deliberazione sia concretizzata in iniziative, devono farlo con lo spirito di chi non ha assunto l'alternativa del prelevamento dell'energia in natura soltanto come elemento di equilibrio e di simmetria nel quadro della proposta, ma come elemento primario. A meno che non mi si dimostri che la disponibilità di energia non possa recare un contributo decisivo allo sviluppo industriale nella nostra Regione.

Ed eccoci, con l'accenno alle trattative che dovranno essere condotte, al secondo punto. Formalmente la deliberazione viene incontro all'esigenza di presentarsi al Governo-ENEL per le trattative con le idee ben chiare, con proposte precise, ma anche con un testo che non sia rigidamente e soltanto il testo della legge, così come taluno avrebbe preferito. Se noi acce-

dessimo all'idea di esprimere queste nostre proposte di modifica statutaria in una legge-voto, non sarebbe più possibile cambiare una frase, una parola, una virgola, senza che il testo medesimo debba ritornare da noi e ripercorrere interamente l'iter già svolto. Viceversa nella deliberazione è detto chiaramente quello che noi vogliamo, ma non però in un contesto di articoli che non consente, nel corso delle trattative fra Giunta regionale e Governo-ENEL, anche la eventuale accettazione di nuove formulazioni, che verranno immediatamente tradotte in articoli da sottoporre alla Camera. Se ci scontrassimo con resistenze della controparte che noi dovessimo ritenere fondate o che dovessimo subire, evitiamo, con questa proposta di deliberazione, di dover nuovamente perdere il tempo dell'iter completo: tornerà in Consiglio quel testo che conterrà il massimo che abbiamo chiesto o tutto quanto sarà stato possibile ottenere; un testo, comunque, che il Governo sarà già impegnato a presentare alle Camere.

Per questo la forma della deliberazione, che è inconsueta alla nostra procedura, mi pare nettamente la migliore che si prospetti a risolvere nel migliore dei modi i nostri bisogni. La Giunta regionale dovrà veramente farsi parte diligente nella attuazione, il più possibile sollecita di queste nostre richieste, nell'ottenere, il più presto che sia possibile, le risposte. Siamo, certamente, in una situazione migliore che nel passato: siamo agli inizi di una legislatura, siamo agli inizi dell'attività di un governo che dovrebbe proprio oggi ottenere il voto di fiducia, un governo che nei suoi programmi ha anche, come punto fondamentale, la realizzazione delle autonomie locali anche per le Regioni a statuto ordinario; che ha nei suoi propositi e nei suoi programmi fra i primissimi punti, la piena attuazione della Costituzione per quanto riguarda le autonomie locali

in modo particolare. E noi, anche se formalmente l'autonomia l'abbiamo avuta fin dal 1948, dobbiamo constatare che, nella realtà, molte sue parti non sono state realizzate e fra queste i diritti derivanti dall'art. 10.

Mi pare che il quadro di questa fase, per i rapporti fra Giunta regionale e Governo, sia, confrontandolo al passato, il migliore che mai si sia avuto. Le premesse sono buone; bisogna sfruttarle, bisogna approfittare di queste circostanze, bisogna che la Giunta faccia ogni sforzo anche di fronte ai gravosi impegni che la attendono — il bilancio e le elezioni del 1964 —, bisogna non perdere tempo, bisogna concretizzare questi punti prima che il Consiglio regionale inizi la sua smobilitazione per le elezioni di autunno. Se ci sarà buona volontà, se questa nostra proposta sarà confortata dall'unanimità o dalla grande maggioranza dei voti del Consiglio, potremo stavolta coronare gli sforzi che tutti abbiamo fatto, per tradurre in maniera concreta, semplice, funzionale, a vantaggio della Regione e delle sue popolazioni, il quasi fantomatico e sempre contestato diritto che è previsto dall'art. 10.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, la seduta è tolta; si riprende alle ore 15.

(Ore 12.30).

(Ore 15.10).

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): La materia di questi disegni di legge è stata, in altri tempi e per molti anni, molto scottante; lo fu particolarmente per la prima, per la seconda, per la terza Giunta regionale ed anche all'inizio della quarta legislatura. Sui diritti della Regione in materia

idroelettrica, si sono scritti dei volumi; se la Presidenza del Consiglio volesse raccogliere tutto quanto è stato detto al proposito in aula e nelle Commissioni, dal punto di vista tecnico come dal punto di vista politico, avrebbe da fornire un notevole materiale a chi volesse approfondire la questione.

Ed a chi volesse approfondire la questione, non potrebbe sfuggire, come non è sfuggito a me, che, davvero, in questa materia c'è un "prima" e c'è un "dopo" come disse Paris parlando del problema del Leno, c'è un prima ed un dopo che muta e fa mutare i pareri; e non soltanto i pareri di ordine politico, cosa di cui non è più possibile meravigliarsi, ma anche i pareri di ordine tecnico. Quel punto che divide il prima ed il dopo, quello che divise i pareri dei comunisti, favorevoli dapprima, contrari poi alla realizzazione della centrale del Leno, riappare anche in questa discussione; è il punto relativo al divenire dell'ENEL, alla nazionalizzazione dell'energia, alla istituzione dell'ente di stato.

Alcune questioni, che sembravano prima di lapalissiana chiarezza, che procurarono accuse su accuse di essere i sostenitori dei baroni dell'elettricità, gli amici del monopolio ed i nemici dei lavoratori, appaiono ora, come è scritto anche nella relazione della Commissione, di soluzione la più semplice e la più facile.

Se lei, signor Assessore, avesse la volontà di rivedersi tutto quanto è venuto dai banchi socialcomunisti — ma forse è meglio non lo faccia, che si accontenti della mia parola —, ed anche dai banchi della S.V.P. a proposito della utilizzazione in natura dell'energia elettrica spettante alla Regione in forza dell'art. 10, lei si sarebbe fatta — ma sono certo che ce l'ha — una autentica cultura in materia idroelettrica; avrebbe appreso come la mancata utilizzazione dipendesse soltanto dalla cattiva volontà

dei baroni dell'energia, dell'ignavia delle Giunte presiedute dall'avv. Odorizzi, dalla cattiveria dell'Assessore liberale, per quei pochi mesi nei quali egli resse l'Assessorato industria. Perchè non c'era alcun dubbio; le relazioni del tempo ci dicono che era facilissimo ed enormemente vantaggioso. Erano le società private a porre degli ostacoli, non erano le difficoltà di natura tecnica, connesse col prelevamento dei morsetti di produzione, non era il calcolo delle dispersioni nei trasporti di energia, non era il coordinamento tra l'effettiva produzione ed utilizzazione. Tutto questo era soltanto un problema facilmente superabile. Solo la cattiveria dei baroni dell'elettricità ci negava i nostri diritti. La Giunta, le Giunte anzi, Odorizzi, furono consegnate alla storia come le Giunte che non avevano difeso l'autonomia regionale, l'utilizzazione dell'art. 10.

Non credo le sia sfuggita, però, signor Assessore, una piccola frase contenuta in quella relazione della Commissione affari generali che porta la firma del dott. Alfons Benedikter, quella a pagina tre, nella quale si afferma che il prelevamento in moneta rappresenta, tutto sommato, la soluzione più semplice. Ecco: con tre righe si liquida il problema, si liquidano ore ed ore, giornate, forse settimane, se le sommiamo tutte assieme, di discussioni, che si sono svolte in quest'aula, si liquidano gli studi delle Commissioni degli esperti, anche dell'ultima Commissione, costituita o ricostituita nel 1961 ed alla quale fu consegnato tutto il materiale raccolto anche dalle precedenti Commissioni; si liquida anche tutta la polemica della S.V.P. che insisteva per la acquisizione dell'energia e presentava studi su analoghe utilizzazioni, su uguali prelevamenti che vengono effettuati in Svizzera; si liquida il testo, che pure fu pubblicato, di un funzionario di lingua tedesca sulla utilizzazione diretta dell'energia nella agricoltura. Si liquida tutto, ci si dice che la monetizzazione degli introiti possibili sull'art. 10 costituisce la più facile delle soluzioni. Vero è che stamane qualche riserva è stata avanzata dal capogruppo socialista su questa conclusione; ma è vero anche che queste riserve non gli hanno impedito di concordare sulla proposta di deliberazione finale.

Ora, signori, una delle due: o dobbiamo rivedere i giudizi espressi nel passato, con quella franchezza e con quella onestà che sono propri degli uomini quando si accorgono di aver sbagliato, o dobbiamo ammettere che tutte le grida e gli scandali passati non avevano fondamento alcuno di serietà, o bisogna insistere sul prelevamento dell'energia in natura, oggi enormente più facile, data l'avvenuta costituzione dell'ENEL che copre largamente quelle necessità per le quali era stata ventilata la proposta di costituzione di un ente regionale dell'energia, l'ERIT. Invece si è preferito fare diversamente; anche i tecnici — che oggi si ascoltano considerano più facile la monetizzazione. Bisogna però dimostrare che così facendo, noi difendiamo nel modo migliore gli interessi della Regione. E che cosa facciamo? Portiamo alle stelle i coefficienti di monetizzazione dell'art. 10. Io non vorrei, nemmeno per quel quarantottesimo che mi compete, assumermi la responsabilità di lasciar credere al Paese che la somma di tre miliardi e alcune centinaia di milioni — anno che si prevede come contropartita, sia una somma sulla quale effettivamente si può far conto. Lasciamo stare l'art. 63, restituiamo ai Comuni i sovraccanoni, resta sempre uno spazio molto largo, rimane una quota che è stata evidentemente aumentata politicamente, per uscire dall'empasse nella quale ci si era cacciati, per poter giustificare l'avvenuto mutamento delle idee fino ad ieri sostenuto. E' bene dire qui pubblicamente che la deliberazione

— che voterà — è fatta di speranze; e siamo d'accordo che fra gli atti di fede e di carità anche gli atti di speranza possano avere un loro valore: ma non di più. Perchè il ricorso all'art. 89 ha una sua giustificazione, e Raffaelli ce la ha offerta nel suo intervento di stamane, nelle minori difficoltà procedurali; ma l'art. 89 signori, come l'ape, nasconde nel suo dolce seno un pungiglione; perchè avremo da stasera un governo di centrosinistra favorevole alle Regioni ordinarie, e, di conseguenza, necessariamente aperto ai diritti degli Statuti speciali, anche per l'esperienza ormai pluriennale che noi abbiamo.

Quindi, questo governo volete che ci dica di no? Mai accadrà!

Quando l'Assessore Albertini ed il Presidente della Giunta regionale andranno a Roma a presentare le richieste della Regione, il Governo dirà: « figli cari del Trentino-Alto Adige, voi siete troppo modesti, voi chiedete poco, io vi darò di più ». Io non sono di questo parere: se il Governo vuol bene davvero a questa sua creatura, all'ENEL, dovrà guardarsi dal gravarlo di ulteriori difficoltà, per centinaia e centinaia di milioni. Ecco perchè la deliberazione è anzitutto un atto di speranza; ed è un facile sistema per chiudere tutte le questioni del passato. Perchè allora eravate voi, colleghi delle sinistre, che ci rivolgevate ogni accusa di trascurare l'interesse della Regione a favore dei monopoli idroelettrici; ma ora, a situazione capovolta, siamo noi che possiamo chiedervi perchè non rispettate e non fate rispettare lo Statuto, perchè non spremete dall'ENEL il denaro che deve dare alla Regione Trentino - Alto Adige. Sono convinto che chi ha scritto queste cifre e ce le presenta, si renda perfettamente conto anche lui che tutto questo ha un significato meramente politico: che è stato fatto perchè bisogna uscire dalle posizioni del passato e le

centinaia di milioni che si prospettano offrono una plausibile giustificazione. Anche il ricorso all'art. 89 può essere un mezzo utile; forse. Perchè i disegni di legge voto che la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato al Parlamento nazionale, non hanno avuto, mi sembra, molta buona accoglienza; per la verità vien voglia di proporre, per questa via, una riforma dell'art. 29 dello Statuto stesso. Perchè l'art. 10. tanto vituperato, qualche risultato, scarso magari, lo ha dato; ma l'art. 29, sulla presentazione delle leggi voto, che risultati ha dato? Dove sono finite le nostre leggi voto? In quale cassetto si nascondono? Noi non lo sappiamo, forse lo sa lei, signor Presidente, e sarebbe bene ce lo dicesse. Dobbiamo soffermarci ad esaminare le cifre? Direi di no, perchè siamo nella condizione in cui voi, che sostenete il governo di centro sinistra, queste cifre le avete fatte « ad abundantiam ». Magari, potessimo spuntarle! Ma con la situazione attuale dell'ENEL. quale l'avv. Odorizzi ce la ha recentemente descritta, gravato di ulteriori oneri per 90 miliardi l'anno, non credo si possa dare molto ascolto al nostro disegno di legge, attese quali ne sarebbero le conseguenze.

Vorrei piuttosto chiedere al signor Assessore un chiarimento su quanto è affermato a pagina sei, paragrafo nove della relazione, dove si auspica che l'eventuale provvedimento abbia decorrenza dal 1º gennaio 1961, perchè dopo quella data le somme percepite dalla società idroelettrica sono state erogate « pro solvendo » e non « pro soluto ». Od io sono completamente ignorante in materia — e ciò dovrebbe dipendere dalla assenza di informazioni — oppure non mi so spiegare dove sono state pagate queste somme. Fino al 30 dicembre 1960 i pagamenti in conto art. 10 dalle società idroelettriche ammontarono esattamente a 500 milioni e 900 mila lire; e queste somme

sono state amministrate con le norme della legge 31; ma dopo quella data non mi risulta siano più stati fatti pagamenti; eventualmente vorrei sapere dall'Assessore quanti sono stati questi pagamenti, a che quota sia arrivato il fondo, quali siano le intenzioni della Giunta regionale circa la sua utilizzazione. Queste sarebbero, sì, somme versate « pro solvendo » e non « pro soluto », perchè ricordo bene che, posteriormente a quella data, alcune società idroelettriche accettarono una richiesta in questo senso dalla Giunta regionale. E' un tema, questo, di estrema importanza; si è parlato tanto di art. 10, ed è giusto che vogliamo sapere come sono andate a finire le scadenze del periodo intercorso fra la transazione che scadeva e la nazionalizzazione: come è stato utilizzato questo periodo? Navighiamo forse, anche per questo, sulla fiducia, nella speranza che l'ENEL, che ha assunto gli oneri della società, sarà con noi non buono soltanto, ma buonissimo? Altro dubbio mi nasce dal punto V della deliberazione; non vedo come sia possibile istituire un tributo che risulti variabile con le variazioni del potere di acquisto della moneta. Confesso la mia ignoranza in materia, pronto a riconfessarla, ancora più abissale, se qualcuno potrà citarmi un provvedimento qualsiasi nel quale, ad esempio, le aliquote della R.M. siano del due per cento ora e possano diventare del due e mezzo se la valuta perderà del suo valore. Poichè lo Statuto parla di tributi ed imposte, non so, e non mi pare, se sia legalmente possibile istituire un tributo mobile; anche questo per non creare inutili speranze. Nel merito della questione: voterò a favore della deliberazione, pur mantenendo tutte le riserve che ho prospettato, perchè sono convinto che l'art. 63 aveva, quando fu votato alla Costituente, un senso ed un significato in rapporto al valore monetario, che va variato con il variare del potere d'acquisto della lira; ma variato con una indicazione tassativa del nuovo volume di imposta, e con una indicazione variabile. Sono anche a favore della dizione proposta per l'art. 10, in riferimento alla potenza installata, che evita le difficoltà che abbiamo incontrato nel passato. E questo è un argomento sul quale abbiamo diritto di far sentire, alta e forte, la nostra voce ed esprimere la nostra volontà; per il riconoscimento dei sovraccanoni ai Comuni, mi auguro che sia possibile, cercherò, nei modestissimi limiti delle mie possibilità, di far sì che avvenga; ma rendiamoci conto che con questo noi chiediamo qualcosa in più che non ci spetta sulla base dello Statuto.

Per la prima parte della deliberazione, quella che si riferisce agli art. 10 e 63 sono d'accordo perchè essi, con formula nuova, tendono a rendere più agevole la esazione di tributi ed il riconoscimento di diritti; sulla richiesta dei sovraccanoni, ripeto, possiamo cercarlo, ma è un di più rispetto a quanto ci spetta. Anche se, a questo proposito, convengo con le affermazioni della relazione accompagnatoria del secondo disegno di legge, quello dell'avv. Canestrini che la contropartita che ci è stata data per la abolizione di questi privilegi era insufficiente, esigua, trascurabile.

Con queste osservazioni, penso che non interverrò più, se non sarò chiamato direttamente in causa dalla polemica; con le mie richieste di chiarimento alla Giunta regionale, che attendono risposta ai quesiti sul pagamento avvenuto, in conto art. 10 posteriormente al primo gennaio 1961 ed all'eventuale utilizzazione di questi fondi; sulla situazione delle trattative, a questo proposito, con le società idroelettriche e con l'ENEL che è subentrato e sul quale quei doveri sono stati rovesciati, anticipando la mia dichiarazione di voto, dichia-

ro che darò il mio voto favorevole alla deliberazione che ci è stata proposta.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Molto brevemente per dire che voterò a favore delle proposte della Commissione. Il collega Corsini ha cercato nel suo intervento di trascinarci in polemica; dirò che non accoglierò questo invito, anche perchè non ne ho voglia. Gli dico, però, la nostra approvazione perchè egli si è messo al passo con coloro che hanno sempre tenuta alta la bandiera contro i monopoli idroelettrici. Egli potrà dire tutto quello che vuole, ma non potrà negare ai comunisti e ai socialisti il valore di una battaglia per portare la nostra Regione in una azione decisa senza riserve e senza tentennamenti. Purtroppo, per il passato, questa battaglia è stata per molto tempo vana. A chi attribuirne la colpa? Ai baroni dell'elettricità? Forse sì; ma bisogna anche riconoscere che degli stessi è stata più volte riconosciuta la deficienza della norma statutaria. Oggi siamo all'unanimità, o quasi, schierati sul piano di una rivendicazione verso il Governo, verso l'ENEL, ma anche verso alcuni baroni dell'elettricità che continuano a sussistere anche dopo la costituzione dell'ENEL.

Ebbene, noi ci battiamo per ottenere quanto formulato in queste rivendicazioni della Commissione. Egli si batta con la stessa intensità contro la Montecatini e gli autoproduttori, come noi ci batteremo contro l'ENEL; e allora la nostra battaglia potrà avere un risultato. Che poi noi chiediamo qualcosa di più di quanto formulato nell'attuale Statuto, si può anche convenire; per quello che ci ha dato!... Ma se questo qualcosa di più ci sarà rimproverato, noi risponderemo che lo possiamo chiedere in ripa-

razione dei torti del passato. Quindi anche la decorrenza 1961 la vedo come una doverosa riparazione ai torti che sono stati inflitti alle esigenze e alle necessità della nostra economia. E' comunque già molto che noi ci troviamo d'accordo su queste rivendicazioni.

Ma è il futuro quello che conta, nel senso che si dovrà comunque evitare le situazioni e le relazioni su un piano puramente burocratico, quali si sono verificate in passato. Si tratta di intraprendere, finalmente, una politica efficace contro l'ENEL e le altre società interessate, perchè queste rivendicazioni vengano codificate nel modo come noi chiediamo. Perciò noi vorremmo che da parte della Giunta venisse costituita una specie di commissione, o meglio, un comitato di tecnici o di politici per seguire queste iniziative. Esso comitato potrà essere presieduto o dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente. Non vorrei, comunque, vedere affidata questa azione ai soliti « uffici competenti », che non possono, data la situazione politica attuale e l'importanza stessa di queste rivendicazioni, essere all'altezza della situazione. Questo comitato dovrebbe dar corpo a una iniziativa che sarà una delle più importanti riforme cui abbiamo sinora posto mano. E' per questo che affermo che credo che nel futuro valga la pena prendere poche iniziative, ma buone; questa è sicuramente una di quelle.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wer dazu neigt die Tätigkeit des Regionalrats nicht immer sehr ernst zu nehmen, müßte in bezug auf diese Beschlußfassung die grundlegende Tragweite derselben anerkennen. Es ist das erste Mal, daß der Regionalrat einer radikalen Revision des Autonomiestatuts zustimmt, einer Revision, die nicht durch den Regionalrat allein durchgeführt werden kann, sondern - soweit sie die finanzielle Seite der Regionalautonomie betrifft - ohne die Sonderprozedur für Änderungen von Verfassungsgesetzen dadurch erreicht werden kann, daß der Regionalrat einerseits und die Zentralregierung andererseits einem einfachen Gesetz zustimmt, das aber vom Parlament verabschiedet werden muß. In diesem Zusammenhang muß gefragt werden, warum der Regionalrat sich bis auf heute nicht zu einer solchen Beschlußfassung aufgerafft hat, denn die Notwendigkeit der sogenannten Reform des Art. 10 und damit zusammenhängend des Art. 63 war seit Jahren schon eine hingenommene Tatsache. Der Regionalrat hat auch — wie wir wissen — einem Vorschlag zugestimmt, womit dar Art. 10, nicht der Art. 63, durch eine zusätzliche Norm ausgelegt hätte werden sollen. Man könnte also sagen: lediglich eine Auslegungsnorm, die nicht auf eine so grundlegende und radikale Revision hinausgelaufen wäre. Die Zeit für die Revision dieser Artikel mußte also heranreifen; wir wissen, daß erst seit Sommer 1961 von Revision im Sinne einer grundlegenden Änderung von Artikeln des Autonomiestatuts die Rede ist, nicht nur was die Elektroenergie, sondern auch was die Verteilung der Kompetenzen zwischen Region und Provinzen betrifft. Man darf also annehmen, daß der Regionalrat gewissermaßen den Mut zu einem solchen Vorschlag erst gefunden hat, seitdem von Revision im Sinne von einschneidenden Änderungen des Autonomiestatuts im allgemeinen die Rede ist. Ich möchte allerdings annehmen, daß der Regionalrat sich zu diesem Schritt nun nicht nur wegen der inzwischen vollzogenen Verstaatlichung der Energiewirtschaft aufrafft: zu diesem Schritt hätte er sich aufraffen müssen, auch wenn es nicht zur ENEL gekommen wäre und auch wenn nach wie vor zum größeren Teil die privaten Energiegesellschaften bestünden. Ich glaube auch nicht, daß das Auftreten der ENEL der Grund ist, warum wir heute diese einschneidende Revision beantragen.

Es müssen auch negative Erfahrungen gemacht worden sein, die dazu geführt haben, statt einer halben eine ganze Sache vorzuschlagen, wobei man sich - in diesem Sinne ist es keine Revision — lediglich auf die Neufassung von Artikeln beschränkt, um aus diesen Artikeln den Gehalt «in natura» oder in Geld herauszuholen, den sie ursprünglich nach der Absicht der Verfassunggebenden Versammlung haben sollten, aber bis auf heute nicht gehabt haben. Im Zusammenhang mit diesem Vorschlag - der auch im wesentlichen auf eine Initiative der Gruppe der S.V.P. zusammen mit den Initiativen anderer Gruppen zurückzuführen ist - muß, ohne Dinge zu wiederholen, die in den verschiedenen Berichten ausführlich gesagt sind, darauf hingewiesen werden, daß der Verfassungsgerichtshof in dem durch einen Rekurs der Region hervorgerufenen Urteil Nr. 46 vom 29. Mai 1962 ausdrücklich erwähnt, daß die Region unter dem Titel der Kompensation und in Analogie mit dem was für die Anrainergemeinde durch die Umwandlung des Art. 52 des Einheitstextes der Wassergesetzgebung erziel worden ist, gewisse Rechte erworben hat: der Verfassungsgerichtshof hat darauf hingewiesen, daß Art. 10 dieselbe Begründung hat wie Art. 52 des Einheitstextes zu Gunsten der Anrainergemeinde und daher auch denselben Wandel erfahren sollte, dh. durch die Umwandlung in die Abgabe der 1300 Lire und der Beibehaltung der eventuellen Abgabe in natura nach einem ein für allemal festgelegten klaren Schlüssel. Ich bin der Ansicht, daß der Regionalrat heute diesen Beschluß unabhängig davon faßt, was der

Verfassungsgerichtshof auf Grund der Rekurse der Region hinsichtlich der Verstaatlichung von Kraftwerken in der Region und im Zusammenhang mit der ENEL-Gesetzgebung entscheiden wird; wir wissen, daß die Verhandlung auf den 5. Februar 1964 festgesetzt wurde. Sei es daß der Verfassungsgerichtshof der Region das volle Recht gemäß Absatz 5 und 6 von Art. 10 und ebenso das praktische Gesetzgebungsrecht für kleine Ableitungen aller Art und für große Ableitungen — soweit sie sich nicht auf Wasserkrafterzeugung beziehen zuerkennt — würden wir diesen Vorschlag trotzdem machen, auch dann, wenn der Verfassungsgerichtshof das Autonomiestatut einschränkend auslegen sollte. Denn dann ergäbe sich auch die Notwendigkeit, eine echte Revision bzw. eine Neufassung des Autonomiestatuts hinsichtlich der Zuständigkeit der Region hervorzurufen. in welcher derselben das was ihr bis auf heute auf dem Papier zuerkannt war, trotz des Verstaatlichungsgesetzes neuerdings werden müßte. Aber das ist eine Sorge, die uns. wennschon, nach dem Urteil zukommt. Dieser Vorschlag soll ja keine Abfindung bedeuten, durch den sich die Region nunmehr mit dieser wirklich ins Gewicht fallenden Abgabe von 3.500.000 Lire bzw. einem entsprechend erleichterten und praktisch durchführbaren Strombezug in natura abfindet, sondern soll nur die Absätze des Art. 10 und des Art. 63 reformieren, um wenigstens diesen Absätzen eine praktische Wirksamkeit zu verleihen. Der politische Zeitpunkt für diese Beschlußfassung dürfte nicht schlecht gewählt sein, wobei ich allerdings empfehlen würde und der Erwartung Ausdruck verleihen möchte, daß die Durchsetzung dieses Gesetzes, das ja mit Zustimmung der Zentralregierung als Staatsgesetz herauskommen soll, noch in diese Legislaturperiode fallen sollte. Ich meine die Legislaturperiode des Regionalrats und nicht die des Zentralparlaments; mit anderen Worten, noch im Laufe des Jahres 1964 und nicht erst im Laufe der 4 Jahre, die das jetzige Parlament vor sich hat. Regionalratsabgeordneter Raffaelli und ich gehen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit dieser Art von Verstaatlichung der gesamten Energieerzeugung und -verteilung von anderen Voraussetzungen aus, indem wir behauptet haben, daß in diesem Verstaatlichungsgesetz, das im Prinzip auch richtig sein kann, das Subsidiaritätsprinzip nicht gewahrt ist, dh. daß man die kleineren Körperschaften — und ich spreche von örtlichen öffentlichen Körperschaften - zu ihrem Recht kommen läßt, sich in bezug auf die Energieerzeugung und -verteilung entfalten läßt, um dann, soweit die Kräfte dieser Körperschaften organisatorisch und finanziell nicht reichen, erst die größere Körperschaft zum Zuge kommen zu lassen.

Es kann sein, daß wir hier von verschiedenen Voraussetzungen ausgehen, aber wir kommen zum selben Schluß, nämlich, daß es eine unbedingte Notwendigkeit ist, daß die Region und die Provinzen sich um die Energieversorgung und damit auch um einen Grundstock von Energieerzeugung für Versorgungszwecke kümmern und zwar in eigener Verantwortung dh. autonom. Hier liegen die Dinge, wie wir wissen, im Argen und auch dieser Beschluß kann mithelfen im Sinne der Selbstverwaltung eine autarke Energieversorgung zu verwirklichen. Nehmen wir die Provinz Bozen: sie erreicht nunmehr mit den vor ihrer Fertigstellung stehenden Werken ein mittleres 5.319.000.000 Jahresarbeitsvermögen von kWh. Wenn man diesen höchst ansehnlichen Betrag im Verhältnis zur Bevölkerungszahl setzt, und zwar um die 375.000 herum, ergeben sich pro Einwohner 15.000 kWh, was ein überraschend hoher Betrag wäre, der als fast einzigartig in der ganzen Welt bezeichnet werden kann. Die entsprechende Kennzahl für Österreich liegt um die 2.500, in der Schweiz um die 3.000 kWh pro Einwohner.

Es wäre aber falsch, wenn wir aus dieser so berechneten hohen Kennzahl auf eine besonders hoch entwickelte Elektrizitätswirtschaft schließen wollten, denn das Gegenteil ist richtig. Wenn man den Bezug des Elektrizitätsverbrauches ohne Industrie zur Einwohnerzahl herstellt, so kommt eine abnorm niedrige Zahl als ebenso überraschendes Ergebnis heraus und damit kann man die Behauptung wagen, daß die Gebietsversorgung des zivilen Sektors, dh. des gesamten öffentlichen und privaten Lebens und des gesamten Wirtschaftslebens - mit Ausnahme der Großindustrie — um Jahrzehnte gegenüber den umliegenden Ländern zurück ist. Die zahlreichen kleinen Kraftwerke werden im Winter notleidend und können den Bedarf der Landwirtschaft nicht annähernd decken: sie sind auf Ergänzungsstrom aus der Industrie angewiesen, der, wenn der seltene Fall einer solchen Möglichkeit besteht, nur zu hohen Preisen hereingenommen werden kann und wobei wir jüngst erlebt haben, daß es auch genügen soll, wenn eine kWh dazugekauft wird, um die Verstaatlichung von kleinen Betrieben unter 15 Millionen kWh Erzeugung zu rechtfertigen. Es steht also in unserem Territorium eine einseitige Exportsituation einer offensichtlichen Unterentwicklung gegenüber, welche wesentlich an die Existenzfrage der Landwirtschaft und an die Entwicklungsfrage des Fremdenverkehrs rührt. Vom Abgeordneten Corsini ist aufgeworfen worden, daß es doch nirgends auf der Welt ein Gesetz gäbe, das eine wandelbare Steuer einführt, eine Steuer, die sich nach der Kaufkraft der Lira wandelt, wie in unserem Falle. Ich möchte ihm lediglich erwidern, daß wir beantragen in das Autonomiestatut einen Artikel einzuführen, mit dem die Provinzen durch Gesetz ermächtigt werden, diese Steuer einzuführen. Also ein Landesgesetz soll diese Steuer einführen und solange es gilt, soll es bei dieser bestimmten, klar umschriebenen Steuer bleiben. Die Steuer als solche ist nicht automatisch wandelbar sondern, wie es auch bei den anderen Steuern der Fall sein kann, kann sie durch ein nachfolgendes Gesetz abgeändert werden, selbstverständlich pro futuro und nicht für die Vergangenheit, wie man es bei der Besteuerung der Baugründe z.B. als Kannvorschrift hinsichtlich der Gemeinden eingeführt hat.

CORSINI (P.L.I.): (Zwischenruf!)

BENEDIKTER (S.V.P.): Sie haben mich nicht verstanden, entschuldigen Sie. Dann noch etwas, was, soviel ich erfahren habe, der Abgeordnete Corsini aufgeworfen hat: wir beantragen, daß diese Steuern durch Gesetz ab 1. Januar 1969 eingeführt werden können, weil wir erfahren haben — und Sie waren auch in der Kommission — daß bis 1960 Abfindungen getroffen wurden mit Beträgen, die uns als geringfügig erscheinen, daß aber was ab 1961 von den Gesellschaften gezahlt wurde, nicht mehr als Abfindung angesehen wird, sondern nur als Vorauszahlung im Hinblick auf eine endgültige Regelung. Wie es also der lateinische Fachausdruck sagt, « pro solvendo » nicht « pro soluto »; ich glaube, das dürfte wohl klar sein. Zum Ende noch: wir werden, wie bereits in unserem Initiativentwurf vorgesehen, eine Abänderungsantrag zum Punkt 5) einbringen, in dem nicht die Region sondern die Provinzen ermächtigt werden, diese Steuer einzuführen. Dies, um auf diese Art und Weise wie es auch in unserem Vorlagebericht be-

gründet ist -, den Provinzen eine Einnahmequelle zu verschaffen, derer sie dringend bedürfen und weil sich die Anwendung des Art. 70 als unwirksam erwiesen hat, indem die Region zuerst ihre Kompetenzen versorgt und dann erst — gewissermaßen mit dem sich noch irgendwie ergebenden Rest ---, den Art. 70 anwendet. Man kann daher nicht von einer echten Anwendung des Art. 70 sprechen. Ich muß darauf hinweisen, daß eine solche Übertragung dieser Einnahmequelle auf die Provinzen — soviel ich erfahren habe — auch von der 19er Kommission beantragt wird, sodaß der Regionalrat hier, so wie er es schon in einem anderen Falle gemacht hat, einer Empfehlung der 19er Kommission nachkommen würde. Es gibt auch einen anderen Fall: anläßlich der Verabschiedung der Abänderung zum Gemeindewahlgesetz hat der Regionalrat und wir, die wir die unmittelbaren Interessierten sind, gewissen Anpassungen über die Zusammensetzung des Ausschusses und der Kommissionen, die vom Gemeinderat gewählt werden, zugustimmt, derart, daß mehr als bisher im Sinne einer extensiven Auslegung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, Minderheit im Ausschuß und in den Kommissionen vertreten sein soll, auch dann, wenn ihre Zahl nur zwei beträgt. Auch das war eine Empfehlung der 19er Kommission für eine künftige Gesetzgebung, die der Regionalrat mit unserer Zustimmung vorweggenommen hat. Wir werden also diesen Antrag einbringen und sind überzeugt, daß das ein gerader, schneller und kurzer Weg wäre, um zu einer vorläufigen Sanierung zu gelangen. Hiermit wäre auch dem Regionalrat die Gelegenheit geboten zur Finanzautonomie der Provinzen, was seinen Teil betrifft, einen einfachen kurzen und wirksamen Weg vorzuschlagen.

(Chi tende a non prendere sempre molto sul serio l'attività del Consiglio regionale, dovrebbe riconoscerne la portata fondamentale riguardo a questa delibera. E' la prima volta che i! Consiglio regionale dà la sua approvazione ad una revisione radicale dello Statuto di autonomia, revisione che il Consiglio da solo non può tradurre in realtà ma, per quanto riguarda il lato finanziario dell'autonomia regionale, a cui si può giungere, senza applicare la procedura speciale per modifiche alle leggi costituzionali, con l'approvazione del Consiglio regionale da un lato e del Governo dall'altro di una legge ordinaria che però sarà il Parlamento a varare. A tale proposito bisognerà chiedersi perchè il Consiglio non abbia deciso finora tale delibera dato che la necessità di una riforma dell'art. 10, e conseguentemente dell'art. 63, era ormai da anni un fatto riconosciuto. Com'è ormai noto, il Consiglio regionale ha anche approvato una proposta con cui l'art. 10, non l'art. 63, si sarebbe dovuto interpretare per mezzo di una norma aggiuntiva. Si tratterebbe dunque esclusivamente di una disposizione interpretativa che non sarebbe sfociata in una revisione tanto radicale. Il tempo per una revisione dell'articolo doveva dunque ancora maturare: sappiamo che soltanto dall'estate del 1961 si parla di revisione nel senso di modifica fondamentale di articoli dello Statuto di autonomia, non soltanto per quanto riguarda l'energia elettrica ma anche la divisione delle competenze fra Regione e Provincia. Dunque si può presumere che il Consiglio abbia in un certo qual modo trovato il coraggio di fare una proposta del genere soltanto da quando si parla di revisione in generale nel senso di modifica essenziale allo Statuto di autonomia. Vorrei comunque presumere che il Consiglio non si decida a questo passo soltanto a causa della nazionalizzazione dell'energia elettrica avvenuta nel frattempo: questo passo sarebbe stato necessario anche se non si fosse arrivati all'ENEL e se gran parte delle industrie elettriche private continuasse ad esistere. Non credo neanche che la comparsa dell'ENEL sia la ragione per cui noi oggi chiediamo questa revisione essenziale. Le nostre esperienze devono esser state negative per arrivare a proporre una revisione completa invece che una parziale, pur limitandoci, ed in tal senso non si può parlare di revisione, ad una nuova formulazione di articoli per trarne il contenuto in natura od in denaro che essi originariamente avrebbero dovuto avere nell'intenzione dell'Assemblea Costituente e che finora non è stato realizzato.

In relazione a questa proposta — che in sostanza va riportata all'iniziativa della S.V.P. insieme con altri gruppi consiliari — bisogna accennare al fatto, senza ripetere quanto già detto esaurientemente nelle diverse relazioni, che la Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 46 del 29 maggio 1962, emanata in base ad un ricorso della Regione, osserva espressamente che la Regione ha acquisito determinati diritti a titolo di compensazione ed in analogia a quanto ottenuto dai comuni rivieraschi in base alla modifica dell'art. 52 del T.U. della legislazione sulle acque; la Corte costituzionale ha inoltre fatto notare che l'art. 10 ha la stessa motivazione dell'art. 52 del T.U. in favore dei comuni rivieraschi e che perciò dovrebbe subire la stessa trasformazione, cioè la conversione in un'imposta di 1300 lire ed il mantenimento dell'eventuale imposta in natura secondo uno schema fisso ben definito. Sono del parere che il Consiglio prenda oggi la sua decisione indipendentemente da quanto deciderà la Corte Costituzionale in base ai ricorsi della Regione sulla nazionalizzazione delle centrali nella regione ed in relazione alla legislazione ENEL; sappiamo che l'udienza è fissata per il

5 febbraio 1964. Noi avanzeremmo la proposta sia che la Corte Costituzionale riconosca alla Regione il pieno diritto in base al 5 e 6 comma dell'art. 10 come pure il potere legislativo positivo su tutte le piccole derivazioni e sulle grandi derivazioni riferibili alla produzione idroelettrica, sia che la Corte Costituzionale interpreti in senso restrittivo lo Statuto di autonomia. Da questo però deriverebbe allora la necessità di provocare una vera e propria revisione, cioè una nuova redazione dello Statuto di autonomia, in cui dovrebbe venir riconosciuto nuovamente alla Regione, nonostante la legge di nazionalizzazione, quello stesso diritto che finora le era stato riconosciuto soltanto sulla carta. Questa sarà comunque una cosa di cui dovremo preoccuparci caso mai dopo la sentenza. La presente proposta non costituisce inoltre una tacitazione per cui la Regione si accontenterebbe ormai del contributo, anche se notevole, di 3.500.000 lire o di un corrispondente prelievo di energia in natura, che sia facilitato e praticamente realizzabile, ma soltanto una riforma dei commi relativi dell'art. 10 e dell'art. 63 per conferire almeno a questi un'efficace pratica. Il momento politico per questa delibera non dovrebbe essere male scelto: io raccomanderei in ogni modo e spero che l'attuazione di questa legge, la quale dovrebbe uscire con l'approvazione del Governo come legge dello Stato, sia possibile ancora nel corso della presente legislatura. Con ciò intento la legislatura del Consiglio regionale e non quella del Parlamento; ın altre parole ancora entro il 1964 e non nel corso dei 4 anni ancora a disposizione dell'attuale Parlamento. Il consigliere Raffaelli ed io partiamo da diversi presupposti nei riguardi dell'utilità di questa forma di nazionalizzazione della produzione completa e della distribuzione dell'energia elettrica: noi infatti abbiamo affermato che in questa legge di nazionalizzazione,

che nel suo principio può anche essere giusta, non è rispettato il principio di sussidiarietà. Si dovrebbe cioè lasciare agli enti minori, ed io parlo di enti pubblici locali, i loro diritti, lasciarli sviluppare relativamente alla produzione e distribuzione di energia per poi fare entrare in campo gli enti maggiori solo là dove in campo organizzativo e finanziario i primi non arrivano con le loro forze.

Può essere che noi partiamo da presupposti diversi, arriviamo però alla stessa conclusione: è assolutamente necessario che la Regione e le Province si occupino dell'approvvigionamento di energia e perciò anche di una quantità-base di produzione per l'approvvigionamento ed esattamente con responsabilità autonoma. Qui sta appunto la difficoltà, come tutti sanno, ed anche questa delibera può esser d'aiuto nella realizzazione di un'approvvigionamento autarchico di energia nel senso di una autonomia di amministrazione. Prendiamo la Provincia di Bolzano: essa raggiunge, comprese le centrali prossime ad entrare in esercizio, un potenziale medio annuo di 5.319.000.000 kWh. Mettendo in rapporto questa notevolissima cifra con il numero degli abitanti, circa 375.000, si otterranno 15.000 kWh pro capite, una cifra sorprendentemente alta che può esser definita quasi unica al mondo.

L'indice per l'Austria è di circa 2.500 kWh e per la Svizzera 3.000 kWh per abitante. Sarebbe però errato dedurre da questo altissimo indice un'economia elettrica molto sviluppata: è vero invece proprio il contrario. Facendo il rapporto del consumo di elettricità in provincia, escluso quello delle fabbriche, con il numero degli abitanti risulterà inaspettatamente un indice bassissimo. Osiamo affermare così che l'approvvigionamento zonale del settore civile, cioè di tutta la vita pubblica e privata come pure delle attività economiche ad ec-

cezione dell'industria, è arretrata di decenni rispetto ai paesi confinanti. In inverno le numerose piccole centrali si trovano in una situazione precaria e non sono in grado di coprire neanche approssimativamente le necessità dell'agricoltura: esse dipendono perciò dalle forniture integrative di energia delle grandi centrali che, quando sono disponibili, si possono ottenere soltato a caro prezzo.

Sia detto qui che in base a recenti esperienze sembra che basti l'acquisto anche di un solo kWh perchè sia giustificata la nazionalizzazione di una piccola centrale con produzione interiore ai 15 milioni di kWh. Nella nostra regione esiste dunque una situazione unilaterale di esportazione opposta ad un evidente sottosviluppo che coinvolge le questioni essenziali dell'esistenza dell'agricoltura e dello sviluppo del turismo. Il consigliere Corsini ha affermato che in nessuno Stato del mondo esiste una legge che introduca un'imposta mobile secondo il potere d'acquisto della moneta, nel nostro caso della lira. Gli risponderò soltanto che noi proponiamo di introdurre nello Statuto di autonomia un articolo con cui le Province sono autorizzate per legge ad introdurre tali imposte: sarà dunque una legge provinciale ad introdurle e, finchè essa sarà valida, l'imposta dovrà rimanere definita e ben delimitata. L'imposta come tale non sarà automaticamente mobile ma, come è possibile procedere anche per altre imposte, potrà essere modificata con una legge successiva, naturalmente pro futuro e non con effetto retroattivo, analogamente all'imposta sulle aree fabbricabili introdotta per es. come disposizione facoltativa per i comuni).

CORSINI (P.L.I.): (Interruzione).

BENEDIKTER: (Mi scusi, ma Lei non mi ha capito bene. Un altro argomento sollevato, per quanto ne so, dal consigliere Corsini:

noi proponiamo che queste imposte si possano applicare per legge dal 1º gennaio 1969 perchè siamo venuti a sapere, ed anche Lei era nella commissione, che fino al 1969 è stato accordato un conguaglio per somme che a noi sembrano irrisorie, però anche che quanto è stato pagato dalle società a partire dal 1961 non va più considerato come un conguaglio ma soltanto come un acconto in vista di una regolazione definitiva; come dice dunque il termine legale « pro solvendo » e non « pro soluto »: credo che questo sia chiaro. Per finire: presenteremo, come avevamo previsto nella nostra iniziativa legislativa, un emendamento all'art. 5 secondo cui non la Regione ma le Province sono autorizzate ad introdurre tali imposte. Tutto ciò al fine di procurare per questa via alle Province, com'è anche motivato nella nostra relazione all'iniziativa, una fonte di entrate che è loro assolutamente indispensabile e dato che l'applicazione dell'art. 70 si è rivelata inefficace poichè la Regione finanzia prima di tutto le proprie competenze e soltanto dopo, in un certo qual modo con gli avanzi, applica l'art. 70. Non si può così assolutamente parlare di una vera e propria applicazione dell'art. 70. Devo accennare anche al fatto che il passaggio di tale fonte di entrate alle Province, per quanto ne so, viene proposto anche dalla Commissione dei 19, cosicchè il Consiglio regionale seguirebbe in questo caso, come ha già fatto in altra occasione, un suggerimento di questa Commissione. C'è però un altro caso: quando si sono fatti gli emendamenti alla legge elettorale comunale, il Consiglio regionale e noi che siamo i diretti interessati, abbiamo approvati alcuni adattamenti alla composizione della Giunta e delle commissioni elette dal consiglio comunale, adattamenti che portano, con un'interpretazione estensiva del principio della proporzionalità, ad una più numerosa rappresentanza della minoranza nella Giunta e nelle commissioni, anche quando il numero dei suoi rappresentanti non superi il due. Anche questo è stato un suggerimento della Commissione dei 19 per la futura legislazione, suggerimento che il Consiglio regionale ha trattato in anticipo con la nostra approvazione. Presenteremo dunque la nostra proposta nella certezza che questa sarebbe una via diretta, rapida e breve per giungere ad una temporanea sanatoria. Al Consiglio regionale si offrirebbe l'occasione di proporre, nell'ambito delle sue competenze, una via breve semplice ed efficace per realizzare l'autonomia delle Province).

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Questo problema, che normalmente interessa in forma molto vasta tutto il Consiglio, è stato portato finalmente in discussione dopo essersi trascinato per molti anni. E' questo un argomento di vitale importanza dal punto di vista finanziario per l'economia della nostra Regione, non fosse altro perchè esso rappresenta un parziale indennizzo dei danni provocati dalle derivazioni dei grossi corsi d'acqua. La realtà è che gli artt. 52 e 53 del T.U. non sono mai stati applicati, e, se lo sono stati, ciò è avvenuto contro l'accanita resistenza dei monopoli elettrici. Riconoscimenti non ne sono stati fatti se non in misura scarsissima dai baroni elettrici, prova ne sia che lo Stato ha dovuto ricorrere alla legge 959 per far rispettare almeno parzialmente la applicazione di questi due articoli. Solo dopo di allora si sono potuti dare certi riconoscimenti.

Va ricordato che in sede di Assemblea Costituente, quando era in discussione il nostro Statuto, alle forze della nostra Regione che proclamavano la competenza in materia idroelettrica lo Stato non ha creduto di accedere. Invece sono stati introdotti gli artt. 10 e 63 a titolo di

parziale riconoscimento dei danni che le derivazioni a scopo idroelettrico hanno prodotto e producono alla nostra intera economia. Penso di dover ricordare qui che il relatore alla Costituente on. Uberti ebbe ad affermare che lo sfruttamento idroelettrico arreca gravi danni nei luoghi dove questo sfruttamento avviene ed aggiunse che si doveva dare una contropartita alle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige.

Questi sono stati i concetti che hanno animato i relatori alla Costituente e questi concetti sono stati da essa accettati. Noi non possiamo quindi sganciarci da questi concetti e da queste impostazioni. Di qui la ragione della presentazione di questi disegni di legge, col primo dei quali si propone di portare l'imposta regionale da lire 0,10 a lire 0,20, mentre il secondo chiede la abrogazione del secondo comma dell'art. 63 dello Statuto, nel quale è prevista la soppressione nell'ambito della nostra regione dell'applicazione dell'art. 53 del T.U., privandoci in tal modo dei benefici a risarcimento dei danni provocati dalle grosse derivazioni. Ora io voglio chiedere al signor Assessore, come intende intervenire a favore dei comuni che hanno sopportato dei gravi danni, nel caso che noi non ottenessimo queste modifiche che chiediamo o nel caso che esse modifiche dovessero andare alle calende greche. Io mi auguro comunque che queste leggi-voto vengano accettate, anche perchè oggi c'è un clima diverso che nel passato. Perchè poi la modifica dell'art. 10 dello Statuto si è resa necessaria? Perchè i produttori di energia elettrica non l'hanno rispettato. E questo, collega Corsini, non lo dico io, ma lo ha detto l'avv. Odorizzi quando era Presidente della Giunta. Il collega Corsini dovrebbe quindi leggersi quelle dichiarazioni, nelle quali è detto che si è dovuto ricorrere alla magistratura. Capisco anch'io che non è detto che tutto

vada ora in maniera rosea. Noi però abbiamo fiducia. Io penso che dopo 16 anni di paziente attesa si può avere la speranza di uscire da queste ristrettezze e ottenere l'approvazione di queste leggi-voto, che del resto lo stesso collega Corsini ha detto di approvare. Oggi la mia preoccupazione è questa: in attesa che queste leggi vengano approvate, penso che rimarrà in vigore l'art. 10 sui cui introiti però poco si conosce. Vorrei perciò chiedere all'Assessore se intende modificare lo spirito della legge 31 in modo che le disponibilità finanziarie derivanti dagli introiti dell'art. 10 non fossero tenute accantonate mentre la nostra economia ha estremo bisogno di queste disponibilità.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Il punto di vista della Giunta è già stato espresso nella relazione scritta distribuita ai signori consiglieri e quindi non ripeterò gli argomenti in essa contenuti; mi limiterò a dare alcuni chiarimenti.

Per quanto riguarda le transazioni posteriori al 1960, devo dire che sono state condotte delle trattative « pro solvendo ». Di quelle transazioni, però, nessuna è stata portata a definizione in quanto è subentrata la costituzione dell'ENEL. Ci sono state tuttavia delle società che, a prescindere da richieste della Regione, hanno versato in totale 18 milioni di lire sul valore di 100 milioni di transazioni pro 1960. Quindi restano in piedi tutti i diritti della Regione per tutto il triennio trascorso. Con l'ENEL abbiamo pensato di introdurre una trattativa per una soluzione globale, sostituendo le transazioni con l'emanazione di una legge, naturalmente a far data dal 1961. Per quanto riguarda la proposta di deliberazione va detto che non si tratta di una legge-voto. Il Consiglio dovrà dare mandato alla Giunta per la stesura di un disegno di legge da presentare al Parlamento; questo disegno di legge la Giunta lo porterà in Consiglio. Qui siamo di fronte a delle direttive e le conclusioni alle quali arriveremo saranno portate qui. La Giunta nella relazione non ha preso posizione per quanto riguarda il potere di imporre essa un tributo. E' evidente che nel trattare dobbiamo riconoscere che esistono delle difficoltà obiettive. Abbiamo buone ragioni per sostenere le nostre tesi, però dobbiamo riconoscere che passiamo da 100 milioni di lire per transazioni ad una richiesta di 3.532 milioni.

Obiettivamente non sarà quindi facile perchè il precedente delle transazioni non gioca evidentemente a nostro favore. E' però vero che questi valori nel resto del Paese sono stati monetizzati. Ma è anche eclatante l'enorme differenza che vien fatta nei confronti fra l'iniziativa privata e quella pubblica. Abbiamo quindi bisogno del consenso dell'intero Consiglio per sostenere queste tesi. L'utilizzazione in natura resta come alternativa: sarà possibile se avremo una idonea rete di distribuzione. Oggi, secondo i calcoli, dovremmo ottenere 341 milioni di kWh annui sugli impianti costruiti prima del 1948 e 485 milioni di kWh annui sugli impianti realizzati dopo; è l'equivalente della produzione di una grossa centrale che sarà forse possibile ottenere da un unico punto di riferimento. Teniamo conto che chiediamo quattro volte tanto di quello che finora abbiamo ottenuto in via di transazione; bisognerà vedere se ciò è possibile, se ciò è conveniente, se sarà possibile alla Regione svolgere una sua politica di incentivazione idroelettrica.

Sono già state iniziate le trattative; abbiamo preso contatto con la presidenza dell'ENEL che si è dichiarata d'accordo sulla costituzione di una Commissione di tecnici ed ha già designato i suoi rappresentanti, come ha

fatto, su mia proposta, la Giunta regionale. I tecnici della commissione dovranno preparare il terreno, superare le prime difficoltà, definire il valore delle basi tecniche che sono a sostegno delle nostre richieste. Dopo toccherà decidere al Governo; la Giunta si impegna alle trattative. Le conclusioni, se conclusioni ci saranno — e noi ci auguriamo che siano quali tutti le speriamo — verranno sottoposte a questo Consiglio. Teniamo sempre presenti le difficoltà obiettive per accordarci un potere normativo nell'istituzione di una imposta che dovrebbe poter variare; non è facile, sia per i riferimenti allo Statuto che per i precedenti, che, infine, per le difficoltà obiettive della situazione. Che l'ENEL ci dimostri maggiore comprensione che non le società private, questo lo credo ma le condizioni obiettive rendono difficile ogni trattativa che tenda alla riparazione della mancata corresponsione, in questi anni, di quanto ci spetta e che in tredici anni non ci è riuscito di ottenere.

Almeno potremo, a tanta distanza di anni, fare il punto fermo della situazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno?

RAFFAELLI (P.S.I.): Se votiamo subito, prendiamo il treno.

PRESIDENTE: Non è detto che dopo si debba andare a casa.

E' stato presentato un emendamento dai cons. Benedikter, Kapfinger ed altri, che propone di sostituire al punto 5 della deliberazione, la dizione « La Regione » con la dizione « le Province di Trento e di Bolzano ». Vuole illustrare? Chi prende la parola?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): E' veramente strano: stiamo, anzi stanno sostenendo l'unificazione dell'energia elettrica; per questo è stata nazionalizzata, è stato creato l'ENEL; prima ancora ci fu un provvedimento di unificazione di tutte le tariffe su scala nazionale: tutti i partiti, tutte le correnti, volevano arrivare a questa unificazione. E noi, che cosa facciamo? Diamo alle Province la facoltà di applicare con propri provvedimenti gli oneri.

Ora delle due l'una: o le Province applicano questi oneri in identica misura, e non vedo proprio, allora, perchè lo si debba fare; oppure esse li applicano in misura diversa, ed allora dove arriviamo? E' una contraddizione che veramente non capisco, se non con una motivazione di natura politica e non di natura pratica riguardante la materia.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): L'emendamento proposto dalla S.V.P. tende a conferire alle Province il potere di emanare le leggi che impongano o modifichino i canoni da corrispondere alla Regione: perchè il primo comma parla soltanto della Regione come avente diritto a percepire questi introiti.

Si fosse proposto di dare alle Province anche l'incasso dei gettiti, sarebbe stato più comprensibile. Così l'emendamento è contraddittorio. Evidentemente la proposta tende a che la Provincia istituisca dei canoni che poi dovrebbero entrare nel suo bilancio. Se il Governo intende, in sede di revisione dello Statuto, attribuire alle Province questa facoltà, lo potrà fare; ma partire dal presupposto che si tratti di diritti della Regione che debbano essere regolamentati dalle Province, non può essere accolto.

La S.V.P., se ben ricordo, aveva avanzato simile richiesta in sede di Commissione, ma la aveva poi ritirata; ammenochè non sia stata riproposta durante una mia assenza dalla Commissione: forse non ricordo? Comunque la Giunta regionale non può accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Aus dem Bericht der Kommission geht hervor, daß die S.V.P. regelrecht in der Kommission die Forderung erhoben hat und dieselbe in unserem Entwurf wie folgt formuliert ist: « Le Province di Trento e Bolzano possono istituire a partire dal 1° gennaio 1961 a carico dei concessionari di grandi derivazioni per la produzione di forza motrice ecc. e possono chiedere in sostituzione... »; gemäß unserem Entwurf haben wir in der Kommission auch die Provinzen anstelle der Region als Berechtigte hinsichtlich dieser Einnahmequelle verlangt.

Der Antrag ist in der Kommission abgewiesen worden und wir legen ihn daher auch wieder dem Plenum vor.

(Dalla relazione risulta che in commissione la S.V.P. ha avanzato in tal senso una regolare proposta, formulata come segue nel nostro disegno di legge: «Le Province di Trento e Bolzano possono istituire, a partire dal 1º gennaio 1961, a carico dei concessionari di grandi derivazioni per la produzione di forza motrice ecc. e possono chiedere in sostituzione... »; nella nostra proposta abbiamo richiesto altresì che siano le Province ad aver diritto a questa fonte di entrata invece della Regione. La proposta è stata respinta dalla commissione e perciò noi la riproponiamo al plenum del Consiglio).

PRESIDENTE: C'è un emendamento sostitutivo del precedente; propone di sostituire la dizione « Le Province di Trento e Bolzano » alla dizione « La Regione » ovunque ricorra nella deliberazione.

Nessuno chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 10 favorevoli, 18 contrari, nessun astenuto. L'emendamento non è accolto.

Pongo ora in votazione l'intera deliberazione; si vota per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Approvato a maggioranza con due astensioni.

Passiamo alle interrogazioni ed interpellanze.

Interrogazione del cons. Vinante all'Assessore all'agricoltura sulla lentezza delle procedure nella applicazione del « piano Verde ». Vuole illustrare?

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho anch'io alcune interrogazioni che riguardano l'Assessore all'agricoltura e che non sono state svolte per la sua assenza. Constato ora che l'Assessore Turrini è guarito, e me ne felicito. Però nessuno mi ha detto che sarebbe rientrato in Consiglio, così io non mi sono portato la documentazione che mi è necessaria per l'illustrazione delle mie interrogazioni. Chiedo pertanto che la loro trattazione sia rinviata. Ho bisogno di tempo anch'io per documentarmi.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Anche per la mia interrogazione...

PRESIDENTE: Va bene.

Allora discutiamo il disegno di legge n. 113: « Norme sull'ordinamento degli uffici centrali ».

La parola al Presidente della Giunta per la relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Nelle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente della Giunta regionale avanti al Consiglio regionale nella seduta del giorno 11 aprile 1961 era contenuto l'impegno di presentazione di un disegno di legge per l'organizzazione degli uffici per la migliore efficienza dell'Amministrazione regionale; con il presente disegno di legge la Giunta assolve all'impegno assunto nell'intento di provvedere ad una organica sistemazione e definizione di compiti dei fondamentali uffici regionali nell'interesse dei cittadini, che si rivolgono all'Amministrazione e di quanti, comunque, ricevono dall'Ente i benefici delle leggi vigenti.

Appare inoltre indispensabile che un Ente pubblico moderno sia organizzato con criteri di produttività e con snellezza al fine di rendere sempre più sollecita ed efficiente la sua presenza nella vita sociale. Perciò, dopo aver portato a compimento la sistemazione del personale in servizio a sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e modifiche successive, con notevole mole di lavoro tanto per la delicatezza degli adempimenti conseguenti quanto per il numero degli impiegati interessati, la Amministrazione regionale, intraprende ora una nuova fase di attività intesa ad una sistematica e duratura organizzazione dei servizi essenziali affidati alla Regione.

La Giunta regionale, si è avvalsa nell'elaborazione del presente disegno di legge della esperienza di studi già compiuta nel corso della precedente legislatura, delle proposte dei Sindacati del personale regionale, degli studi compiuti dalle altre Regioni e dai cultori di scienza delle Pubbliche Amministrazioni, e, infine dell'opera di una apposita Commissione consultiva costituita con delibera della Giunta regionale di data 6 agosto 1961.

In fase di elaborazione del presente disegno di legge è stata esaminata una serie di problemi di fondo, problemi che vengono ora presentati all'attenzione dei signori Consiglieri al fine di offrire la possibilità di una esatta valutazione della presente iniziativa legislativa.

Anzitutto si è discusso il tema della quantità di materia di « ordinamento degli uffici e servizi » (ex art. 4, n. 1 dello Statuto speciale) disciplinabile con legge, riservando all'attività regolamentare della Giunta e del Presidente il quantum non strettamente regolabile con legge. Il criterio di discriminazione è stato rinvenuto (alla luce della dottrina e della esperienza dello Stato e delle altre Regioni) nello stabilire che la parte di ordinamento da effettuare con legge, investe la costituzione di servizi e uffici, con la determinazione dei relativi compiti, ogni qualvolta esista una rappresentanza esterna degli stessi, mentre in tutti gli altri casi la organizzazione interna di uffici e servizi può essere disciplinata con regolamento e, in relazione al concetto illustrato, il presente disegno di legge istituisce e regola quegli uffici dell'Amministrazione regionale, che implicano una relazione esterna dell'Ente, nei riguardi di altri enti e dei cittadini: gli uffici disciplinati, svolgono la loro attività nelle materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa regionale.

Un secondo problema affrontato è stato quello di adattare le strutture burocratiche dell'Amministrazione regionale ai disposti dello Statuto speciale, che attribuiscono al Presidente dell'Ente Regionale la distribuzione degli incarichi tra gli Amministratori regionali in relazione alle esigenze politiche ed amministrative che si possono variamente presentare nel tempo; si è reso necessario provvedere ad organizzare uffici, che non risentissero della diversa compo-

sizione della Giunta regionale nel tempo, nel senso di poter essere assegnati senza inconvenienti alle dipendenze di Assessorati diversi, conservando un preciso stato di attribuzioni ed una organicità burocratica. Si è pertanto evitato un eccessivo frazionamento di servizi ed un eccesso di condensazione dei servizi stessi e ciò, al fine di rendere sempre agile la struttura burocratica regionale e corrispondente ad esigenze di economicità del suo funzionamento.

In base a tali concetti è stato stabilito che l'unità organica fondamentale sia la « Divisione ». Nè è da pensare che le soluzioni adottate ignorino il disposto dell'art. 14 dello Statuto regionale nell'applicazione che il Consiglio regionale riterrà di farne, in quanto una precisa organizzazione e definizione di compiti renderà sempre chiari i rapporti assunti tra Ente delegante ed Enti delegati.

Ancora si è discusso se il presente disegno di legge dovesse investire contemporaneamente l'ordinamento degli uffici centrali e quello degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale; è prevalsa l'opinione di procedere con atti separati sia per una esigenza di organicità di impostazione dei problemi, sia per evitare che particolari complessi problemi derivanti dallo « status » di alcuni servizi periferici potessero far porre in secondo piano la esigenza primaria di procedere sollecitamente a rendere stabile e preciso il funzionamento degli uffici centrali tenuto conto che il funzionamento degli uffici periferici è già reso possibile dalle norme vigenti. E' evidente che tali norme, quando l'Amministrazione verrà nella determinazione di porre mano ad un diverso e più compiuto assetto degli uffici periferici, dovranno essere poste in sintonia con le leggi di ordinamento degli uffici e servizi centrali.

Si è poi esaminato il problema derivante dalla necessità di coordinare provvisori ordinamenti di uffici, già avvenuti con leggi regionali nel corso delle precedenti legislature, e si è ritenuto riservare esclusivamente al presente disegno di legge il compito di ordinamento degli uffici centrali, ciò che comporta conseguenti modifiche ed abrogazioni di leggi vigenti.

Stabilito il criterio organizzativo sulla base dell'unità organica fondamentale (Divisione) e dei raggruppamenti di essa per unità di materia, si doveva di seguito risolvere il tema della denominazione degli uffici.

Esso è stato risolto nel senso di definire con denominazioni speciali alcuni uffici centrali (Ufficio Gabinetto - Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale - Ragioneria generale della Regione) con denominazione di « direzione generale », di « Ispettorato generale » i servizi ed uffici aventi competenze molto ampie e complesse o con articolazioni periferiche, e con denominazione di « Divisione regionale » o « Ispettorato regionale » gli altri uffici aventi competenza specifica in materia più ristretta ed aventi organizzazione centrale. Una denominazione particolare è stata anche assegnata al Centro regionale di servizio sociale, in relazione alla specialità dei suoi compiti.

Infine si è presentata la necessità di adattare le tabelle organiche del personale regionale, allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 alle disposizioni nuove del presente disegno di legge e si è così preferito abrogare completamente le tabelle esistenti e sostituirle con tabelle del tutto nuove e ciò, onde evitare sovrapposizioni e complicate interpolazioni. Le nuove tabelle consentono così di rilevare totalmente e in modo nuovo la organizzazione burocratica verticale degli uffici e dei servizi regionali e la loro consistenza. Si tiene a precisare che il limite numerico del personale dei ruoli ordinari con mansioni impiegatizie, già fissato nel 1958 è stato superato con le presenti nuo-

ve tabelle di sole 10 unità. Infatti con la tabella n. 19 viene istituito un nuovo ruolo cioè quello della sperimentazione agraria, riservato al personale munito di laurea in chimica. Si è provveduto inoltre a considerare in tabelle a parte in supero della dotazione organica di cui alla precitata legge, i posti di organico da attribuire al personale a contratto e ciò, nella previsione che i posti stessi sono destinati a scomparire in un relativamente breve volgere di tempo.

Va segnalato ancora che nella tabella n. 30, che prevede il ruolo organico del personale operaio, rispetto alla analoga tabella allegata alla L.R. n. 23 del 1958, modificata a seguito dell'emanazione della legge statale 5 marzo 1961, n. 90 con D.P.G.R. 1787/P del 23 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1962 reg. 1 foglio 195 è stato apportato un aumento di trenta unità di personale di sorveglianza; detto personale sarà destinato in modo permanente a sorvegliare i lavori di sistemazione dei bacini montani che richiedono un nucleo di personale specializzato e fisso.

Esposti i principali problemi sorti nella preparazione del presente disegno di legge ed indicati i concetti che hanno portato alle soluzioni adottate, si passa ora ad illustrare i singoli articoli di esso per precisarne il contenuto.

Con l'articolo 1 si provvede a precisare la posizione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali nei confronti dell'apparato burocratico dell'Amministrazione. In conformità alle norme dello Statuto speciale si afferma che il Presidente è il capo dell'Amministrazione e ripartisce gli affari tra gli Assessori. E' poi precisata la dipendenza degli uffici regionali dai singoli Assesori secondo la ripartizione degli affari effettuata di volta in volta con decreto del Presidente della Giunta.

Con l'art. 2 si provvede all'elencazione

completa degli uffici centrali dei quali si avvale la Amministrazione regionale per assolvere i compiti ad essa assegnati dallo Statuto speciale. I criteri di denominazione degli uffici sono già stati in precedenza illustrati; il numero complessivo degli uffici disciplinati ammonta a ventuno e non appare sia eccessivo, nè troppo limitato in relazione ai compiti istituzionali della Regione ed alle esigenze di un funzionamento adeguato alla moderna ampiezza di attribuzioni di un ente pubblico dell'importanza della Regione. E' evidente che accanto ai compiti essenziali svolti dagli uffici elencati nel presente articolo e specificati negli articoli successivi altri compiti minori ed accessori possono essere svolti dagli uffici senza bisogno di una specifica indicazione legislativa.

L'art. 3 provvede all'ordinamento dell'Ufficio di Gabinetto; sono state tenute presenti le necessità di svolgimento dei compiti attribuiti al Presidente della Giunta regionale e le norme statali vigenti per gli Uffici di Gabinetto dei Ministeri. Il numero degli addetti al Gabinetto appare limitato se si tiene conto che in esso vanno compresi il Capo di Gabinetto e il Segretario particolare. I criteri di valutazione previsti per la scelta del Capo di Gabinetto e del Segretario particolare del Presidente della Giunta regionale sono contemporaneamente ampi e precisi al fine di consentire una facoltà di scelta, adeguata alla importanza e delicatezza di compiti dei funzionari di diretta fiducia del Presidente.

Nell'ufficio di Gabinetto trova sistemazione l'ufficio stampa che, per la specialità dei compiti, non trova inquadramento negli altri uffici e servizi dell'Amministrazione.

Le disposizioni particolari per il trattamento economico del personale addetto all'ufficio di Gabinetto sono poste in analogia a quelle vigenti per gli uffici di Gabinetto dei Ministeri. L'art. 4 prevede e disciplina i compiti dei Segretari particolari degli Assessori regionali.

Sulla base di analoghe norme dettate dalla legislazione regionale siciliana si prevede la possibilità, per gli Assessori regionali di avvalersi di Segretari particolari e si determinano le competenze di detti impiegati.

Esiste un parallelo fra l'Ufficio di Gabinetto del Presidente e le Segreterie particolari degli Assessori che viene rispettato negli artt. 3 e 4.

I.'art. 5 contiene l'ordinamento della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. Questo servizio centrale dell'Amministrazione regionale riveste particolare importanza in relazione ai compiti organizzativi di coordinamento e generali nell'interesse della Regione. Le cinque divisioni in cui si articola comprendono i settori fondamentali di attività della Segreteria generale della Presidenza, come si può dedurre dai compiti indicati nel secondo comma dell'articolo.

Sono anche specificamente indicati i compiti del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, soprattutto in relazione alle funzioni di rappresentanza esterna burocratica dell'Ente affidate al funzionario, che riveste detta qualifica.

L'art. 6 del disegno di legge contiene le norme di ordinamento della Ragioneria generale della Regione; essa si compone di quattro Divisioni, tre delle quali chiamate ad assolvere i compiti istituzionali previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 e la quarta destinata all'attività finanziaria e di controllo prevista dalle leggi regionali, contenenti delegazioni amministrative alla Giunta provinciale e ad altri Enti della provincia di Bolzano.

Con l'art. 7 si provvede all'organizzazione della Direzione generale dei servizi agrari; essa si compone di tre Divisioni, una di carattere amministrativo e due di carattere tecnico, chiamate ad operare nella materia dell'agricoltura e nei settori complementari; in attesa di altra legge regionale per l'ordinamento degli uffici regionali periferici, il presente articolo si limita a conferire alla Direzione generale compiti di coordinamento dell'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

L'art. 8 regola la Direzione generale dei servizi forestali; essa si compone di cinque Divisioni, in relazione alla vastità dei compiti ad essa affidati, delle quali una di carattere amministrativo e quattro di carattere tecnico, chiamate ad assolvere i compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale nella materia delle foreste e nei settori complementari; in attesa di apposita legge ordinativa degli uffici regionali periferici il presente disegno di legge si limita ad attribuire alla Direzione generale delle foreste compiti di coordinamento dell'attività degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici di amministrazione delle foreste demaniali e degli uffici speciali di sistemazione dei bacini montani.

Con l'art. 9 si provvede a dettare norme per l'Ispettorato generale dei trasporti; il presente articolo assorbe alcune norme già contenute nella legge regionale 16 dicembre 1959, n. 21, come quelle di conferimento delle funzioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria agli impiegati dell'Ispettorato. L'Ispettorato si compone di due Divisioni, rispettivamente di carattere amministrativo e tecnico, ed assolve i compiti in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale.

L'art. 10 detta norme per l'ordinamento dell'Ispettorato generale dei lavori pubblici; esso si compone di due Divisioni, rispettivamente di carattere amministrativo e tecnico, e svolge i compiti in materia di lavori pubblici di interesse regionale e nei settori complementari.

Nell'art. 11 sono contenute le norme di ordinamento dell'Ispettorato generale del Libro fondiario: esso si compone di due servizi, uno di carattere ispettivo e l'altro di carattere amministrativo e provvede ai compiti già indicati nella legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni.

Con gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 sono dettate le norme di ordinamento di dieci servizi regionali destinati a svolgere compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale nelle materie delle acque pubbliche e del settore idroelettrico, dell'assistenza e beneficenza pubblica, della cooperazione, del commercio, del credito, degli enti locali e dei servizi elettorali, delle finanze e del patrimonio, dell'industria, della previdenza, delle assicurazioni sociali e della sanità, del turismo ed industria alberghiera.

Negli articoli 22 e 23 del presente disegno di legge sono disciplinati due ispettorati regionali chiamati a svolgere compiti specifici in materia di pesca, caccia e protezione della natura, e del servizio antincendi.

Con l'art. 24 è organizzato il centro regionale di servizio sociale operante per lo svolgimento dell'assistenza sociale nell'interesse della Regione.

L'art. 25 attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di determinare il numero degli impiegati da assegnare ai singoli uffici e di assegnare in concreto gli impiegati agli stessi. E' anche previsto che l'organizzazione interna degli uffici e servizi regionali sia disciplinata con regolamento di esecuzione delle presenti norme legislative, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di ordinamento.

Con l'art. 26 del presente disegno di leg-

ge si provvede alla sostituzione delle tabelle allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 con tabelle nuove che rispecchiano nella denominazione e nell'ampiezza i criteri organizzativi delle presenti norme. Vengono anche dettate norme, assunte da norme statali emanate per casi analoghi, atte a consentire l'inquadramento del personale in servizio, nei nuovi ruoli.

Con l'art. 27 sono dettate norme per la copertura del posto di sanitario regionale; detto posto sarà coperto mediante concorso pubblico aperto ai medici specializzati in malattie del lavoro, sia liberi professionisti che dipendenti da enti pubblici. Le materie d'esame saranno stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.

L'art. 28 detta una norma transitoria destinata a risolvere il caso degli estranei all'Amministrazione regionale in atto addetti al Gabinetto del Presidente.

Con l'art. 29 si provvede all'abrogazione di alcune leggi regionali incompatibili con il nuovo ordinamento degli Uffici e Servizi centrali della Regione e vengono mutate le denominazioni di Uffici e servizi menzionati in leggi già in vigore.

Infine, nell'art. 30 sono contenute le norme finanziarie per l'attuazione della presente legge in osservanza del disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli oneri previsti nell'articolo derivano principalmente dalla previsione di espansione dei ruoli in senso verticale, dall'istituzione del nuovo ruolo degli sperimentatori agrari, dall'aumento dei posti del ruolo organico del personale operaio e dei posti previsti per il personale a contratto, considerato in supero della dotazione organica ordinaria.

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale provvede ad ordinare un fondamen-

tale settore dell'Amministrazione regionale: quello degli Uffici centrali. La Giunta confida nel benevolo e sollecito accoglimento da parte del Consiglio della presente proposta nell'intento di provvedere al più presto a dare concreta attuazione alla nuova prevista organizzazione burocratica dell'Ente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione ha preso in esame il disegno di legge n. 113 nelle sedute del 10, 17, 31 ottobre, 14, 20, 28 novembre, 5 e 13 dicembre.

In sede di discussione generale, la Commissione ha preso atto delle dichiarazioni della Giunta sulla necessità di provvedere ad un organico ordinamento degli uffici, a cinque anni di distanza dall'approvazione della legge del personale, che, negli intendimenti, avrebbe dovuto essere immediatamente completata dal citato ordinamento. Questo disegno di legge tuttavia, non esaurisce tutti i problemi connessi con l'ordinamento degli uffici, perchè non affronta l'ordinamento degli uffici periferici, argomento che si intende affrontare con successivi provvedimenti di legge. Tuttavia le tabelle organiche allegate a questo testo comprendono anche il personale da destinarsi agli uffici periferici, in quanto le medesime non distinguono tra personale degli uffici centrali e degli uffici periferici.

Nel corso della discussione generale i Consiglieri del gruppo del S.V.P. hanno sollevato numerose riserve sull'opportunità di provvedere oggi a questo ordinamento, quando sembra logico aspettarsi un tempestivo provvedimento di riforma dello Statuto, in relazione alle conclusioni cui è giunta la Commissione dei 19. Se infatti, numerose competenze, che oggi lo Statuto attribuisce alla Regione, verranno passate alle Province, non è ragionevole procedere ad un ordinamento che dovrà poi essere soppresso. Su questo argomento, tuttavia, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di non poter condividere le istanze del gruppo etnico tedesco, in quanto — si disse — una buona organizzazione non contrasterà ma agevolerà l'eventuale passaggio di uffici dalla Regione alle Province.

Il gruppo del S.V.P. ha fatto presente che questo disegno di legge è stato deliberato dalla Giunta sulla base di un testo proposto da una Commissione di studio, composta di funzionari dell'Amministrazione regionale, della quale non faceva parte alcun rappresentante del gruppo etnico tedesco. Nel corso della discussione i rappresentanti del S.V.P. hanno espresso la loro contrarietà ad un aumento complessivo dei posti rispetto alle tabelle allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

L'esame del testo da parte della Commissione è avvenuto anche sulla base delle osservazioni fatte pervenire dall'Associazione del personale delle carriere direttive dipendente dalla Regione e dai Sindacati del personale.

Uno dei punti più importanti sui quali la Commissione ha espresso parere diverso da quello del proponente, riguarda la divisione degli uffici prevista dall'art. 2. La Commissione, infatti, ha rilevato l'inopportunità di ripartire le materie di competenza della Regione fra tanti uffici, distinti l'uno dall'altro, quando alcune di esse potrebbero essere raggruppate ed assegnate ad uffici gerarchicamente dipendenti da un Ispettorato o da una Divisione. Vedasi al riguardo il Centro regionale di servizio sociale, che la Commissione, in sede di approvazione dell'art. 2, ha deliberato di aggregare alla Divisione regionale dell'assistenza pubblica; ve-

dasi pure l'Ispettorato regionale della pesca, caccia e protezione della natura, nonchè l'Ispettorato regionale del servizio antincendi, che la Commissione ha deliberato di cancellare dall'art. 2, esprimendo l'intendimento di fonderli rispettivamente nella Direzione generale dei servizi forestali e nell'Ispettorato generale degli enti locali, in sede di approvazione degli articoli riguardanti questi ultimi uffici.

Su questo tema, dopo che la Commissione aveva deliberato sull'art. 2, il Presidente della Giunta regionale, intervenuto successivamente, ha fatto rilevare che la suddivisione delle materie in uffici distinti, quale è prevista dall'originario testo dell'art. 2, risponde a criteri basati su opportunità politica. Considerato, infatti, che l'art. 36 dello Statuto consente al Presidente della Giunta regionale la ripartizione degli affari tra i singoli Assessori effettivi, non avrebbe senso raggruppare in un certo modo le materie previste dagli artt. 4 e 5, quando permane intatta la predetta facoltà di assegnare ad Assessorati diversi le materie affidate, per esempio, ad una stessa Divisione o ad uno stesso Ispettorato generale. In seguito a questa spiegazione vari membri della Commissione hanno cambiato il proprio orientamento e ciò spiega come non vi sia corrispondenza tra le modifiche apportate, con una certa maggioranza, all'art. 2 e il mancato emendamento, determinato dal formarsi di maggioranze diverse, che avrebbe dovuto essere conseguente, artt. 8, 12, 17, 22, 23 e 24 e delle Tabelle n. 8, 20, 23.

Un altro emendamento apportato all'art. 2, riguarda il declassamento dell'« Ispettorato generale della previdenza sociale e dalla sanità » al ruolo di « Divisione regionale della previdenza sociale e della sanità », che ha trovato riscontro nella modifica dell'art. 15, ma non ha trovato analogo riscontro nella modifica del-

la Tabella n. 9, il cui mancato emendamento contrasta con le deliberazioni riferite.

In sede di approvazione dei singoli articoli la Commissione ha accettato la proposta della Giunta di sostituire l'originario art. 3, con un nuovo testo. Su questo articolo il cons. Corsini ha espresso il proprio dissenso, non ritenendo opportuno che l'Ufficio stampa della Regione sia posto alle dipendenze della Presidenza della Giunta.

L'art. 4 è stato modificato per rendere più esatto il riferimento alla legge n. 23.

L'art. 5 è stato modificato secondo le proposte del personale, istituendo l'incarico di Vice segretario generale, che deve appartenere al gruppo etnico diverso da quello cui appartiene il Segretario generale.

L'art. 6 è stato modificato allo scopo di definire più esattamente e ampliare i compiti dell'ufficio provinciale di ragioneria a Bolzano, anche per ottenere il disbrigo a Bolzano della intera pratica concernente, ad es., il Piano Verde.

Lo stesso dicasi delle modifiche apportate all'art. 7 per gli uffici dell'agricoltura.

All'art. 11 sono state stralciate le parole « di vigilanza » che sembrano superflue.

L'art. 25 è stato modificato per ragioni formali.

L'art. 26 viene modificato con la soppressione del secondo comma, cui corrisponde la soppressione della Tabella n. 19, avendo il Consiglio regionale approvato, in data recente, il disegno di legge sull'ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige. La modifica introdotta dalla Commissione al terzo comma di questo articolo realizza un'istanza fatta pervenire dagli appartenenti al ruolo degli assistenti sociali, relativa all'istituzione della carriera direttiva nel ruolo stesso. La richiesta è stata accolta pur man-

tenendo intatto il numero complessivo di posti originariamente previsto.

Altri problemi sono stati sollevati dalla Commissione su questo ruolo. Uno di essi riguarda la possibilità, per gli appartenenti alla carriera di concetto, di accedere, mediante concorso interno, alla carriera direttiva appena costituita. Considerato che un'agevolazione del genere è già stata concessa al rimanente personale della Regione, appartenente alla carriera di concetto, dall'art. 30 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei limiti di un terzo dei posti disponibili della qualifica iniziale, la Commissione ha deliberato di accogliere la predetta richiesta. Non essendo, tuttavia, l'attuale disegno di legge la sede più adatta per la norma richiesta, la Giunta vi ha provveduto, su richiesta della Commissione, con un emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 112, nel frattempo deliberato dal Consiglio regionale.

I Commissari appartenenti al gruppo del S.V.P. hanno fatto rilevare che nel ruolo speciale degli assistenti sociali vi sono ben pochi appartenenti al gruppo etnico tedesco e ciò può trovare una giustificazione nel fatto che la Scuola di servizio sociale esistente a Trento non svolge l'insegnamento in lingua tedesca. Hanno pertanto richiesto che si consenta l'assunzione, quali assistenti sociali, di persone fornite di un analogo diploma conseguito all'estero. Su questo argomento la Commissione ha discusso a lungo ed ha accertato che il diploma rilasciato dalla scuola di Trento e dalle altre scuole esistenti in Italia non è riconosciuto dallo Stato quale titolo di studio, mentre la legge 16 luglio 1962, n. 1085 richiede per l'ammissione nei ruoli del servizio sociale un certificato di qualificazione professionale, rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. La Commissione ha ritenuto di poter risolvere il problema con una modifica alla legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, contenente norme per l'accesso alle carriere, avente lo scopo di determinare nel certificato di qualificazione professionale il requisito per l'assunzione in detto ruolo. La valutazione del certificato, che può essere stato conseguito in Italia o all'estero, al fine di accertare la presenza dei requisiti professionali richiesti verrà fatta secondo norma di regolamento, come è stabilito nell'art. 26 bis, appositamente istituito. Detto articolo fissa anche i requisiti per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo degli assistenti sociali.

All'art. 26 è stato aggiunto un comma, richiesto dai rappresentanti del gruppo etnico tedesco, avente lo scopo di far rispettare la proporzione etnica anche nelle promozioni ai gradi più elevati delle singole carriere.

L'art. 27 è stato modificato allo scopo di garantire che il sanitario regionale abbia una sufficiente conoscenza delle lingue italiana e tedesca, tale da consentirgli un soddisfacente svolgimento delle sue funzioni. Considerando tuttavia che i medici specializzati in medicina del lavoro sono assai limitati, la Commissione ha deliberato di estendere la possibilità di concorrere a quel posto anche agli specializzati in igiene, onde facilitare la copertura del posto in discussione.

Alcune delle Tabelle allegate al disegno di legge sono state modificate dalla Commissione o su proposta della Giunta o con il consenso del Presidente della Giunta regionale, ad eccezione della Tabella n. 11, che è stata modificata su proposta del gruppo del S.V.P. con il parere contrario del Presidente della Giunta regionale.

Le Tabelle n. 14 e 16 vengono approvate con l'astensione degli appartenenti al gruppo del S.V.P., i quali hanno preannunciato che in Consiglio voteranno a favore qualora venga approvata la modifica, da essi proposta alla Tabella n. 11 e deliberata dalla Commissione.

Su proposta della Giunta vengono poi soppresse le Tabelle n. 26 e 28, mentre a proposito delle Tabelle n. 24 e 25 la Commissione prende atto che si tratta di ruoli destinati a cadere quando il personale in esse previsto cesserà dal servizio.

Il totale dei posti previsto dalla Tabella n. 30 viene ridotto con decisione della Commissione.

A conclusione dell'esame del disegno di legge la Commissione approva il testo con 4 voti favorevoli (Gabrielli, Panizza, Raffaelli e Nicolodi) e 4 astensioni (Benedikter, Volgger, Wahlmüller e Zelger).

DISEGNO DI LEGGE « NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI »

Testo della Giunta	Testo della Commissione	
Art. 1	Art. 1	
	Invariato.	
Art. 2	Art. 2	
Costituzione degli uffici.	Costituzione degli uffici	
Al fine di far fronte ai compiti ad essa	Idem.	
tribuiti, l'Amministrazione regionale si avale dei seguenti uffici:		
– Ufficio di Gabinetto;	Idem.	
- Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale;	Idem.	
— Ragioneria generale della Regione;	Idem.	
– Direzione generale dei servizi agrari;	Idem.	
 Direzione generale dei servizi forestali; 	Idem.	
 Ispettorato generale dei trasporti; 	Idem.	
- Ispettorato generale dei lavori pubblici;	Idem.	
- Ispettorato generale del libro fondiario;	Idem.	
 Ispettorato generale degli enti locali e dei servizi elettorali; 	Idem.	
 Ispettorato generale delle finanze e patri- monio; 	Idem.	
 Ispettorato generale dell'industria e delle miniere; 	Idem.	

Testo della Commissione

- Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità;
- Divisione generale delle acque pubbliche;
- Divisione regionale dell'assistenza pubblica;
- Divisione regionale del commercio;
- Divisione regionale della cooperazione;
- Divisione regionale del credito;
- Divisione regionale del turismo;
- Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura;
- Ispettorato regionale del servizio antincendi;
- Centro regionale di servizio sociale.

Art. 3

Ufficio di Gabinetto

Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito da:

- un capo di Gabinetto;
- un segretario particolare;
- non più di tre funzionari delle carriere direttiva o di concetto di cui due soltanto di qualifica superiore a consigliere di 1' classe od equiparata;
- non più di quattro impiegati della carriera esecutiva per lavori di stenodattilografia e di archivio;
- non più di due impiegati della carriera ausiliaria di cui uno con qualifica non inferiore a usciere capo e l'altro con qualifica di agente tecnico capo.

Il Capo di Gabinetto può essere scelto dal Presidente della Giunta regionale fra il perso-

- Divisione regionale della previdenza sociale e della sanità;
- Divisione regionale delle acque pubbliche;
- Divisione regionale dell'assistenza pubblica e del servizio sociale.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 3

Ufficio di Gabinetto

Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito dai seguenti Uffici:

- Ufficio di Gabinetto;
- Segreteria particolare;
- Ufficio Stampa.

La dotazione organica dei predetti Uffici è costituita dal seguente personale:

- un capo di Gabinetto;
- un segretario particolare;
- non più di tre funzionari delle carriere direttive e di concetto di cui due soltanto di qualifica superiore a consigliere di 1° classe o equiparata;
- non più di quattro impiegati della carriera esecutiva per lavori di stenodattilografia e di archivio;

Testo della Commissione

nale della carriera direttiva della Regione, dello Stato, compresi i magistrati, o di altri enti pubblici, di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Il segretario particolare può essere scelto fra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici ed anche fra estranei all'Amministrazione pubblica. In quest'ultimo caso sarà corrisposto il trattamento economico spettante al dipendente regionale con qualifica di Direttore di sezione.

Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto è posto l'Ufficio Stampa.

Al Capo di Gabinetto e al Segretario particolare sarà corrisposta una indennità di misura pari a quella prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni. Al restante personale sarà corrisposta una indennità pari all'importo di 48 ore mensili di straordinario, elevato a 60 ore per il personale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata.

Tali indennità non sono cumulabili con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

L'Ufficio di Gabinetto e le Segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata e collaborano all'opera personale del Presidente e degli Assessori ma non possono intralciare l'azione normale degli altri Uffici regionali, nè sostituirsi ad essi. — non più di due impiegati della carriera ausiliaria di cui uno con qualifica non inferiore a usciere capo e l'altro con qualifica di agente tecnico capo.

Il Capo di Gabinetto può essere scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale della carriera direttiva della Regione, dello Stato, compresi i magistrati, o di altri enti pubblici, di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Il Segretario particolare può essere scelto fra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici, ed anche tra estranei all'Amministrazione pubblica. In quest'ultimo caso sarà corrisposto il trattamento economico spettante al dipendente regionale con qualifica di direttore di sezione.

Al Capo di Gabinetto ed al Segretario particolare sarà corrisposta una indennità di misura pari a quella prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni. Al restante personale sarà corrisposta una indennità pari all'importo di 48 ore mensili di straordinario, elevato a 60 ore per il personale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata.

Tali indennità non sono comulabili con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

L'Ufficio di Gabinetto e le Segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata e collaborano all'opera personale del Presidente e degli Assessori ma non possono interferire nell'attività degli altri Uffici regionali, nè sostituirsi ad essi.

Testo della Commissione Testo della Giunta Art. 4 Art. 4 Segretari particolari degli Assessori regionali Segretari particolari degli Assessori regionali Alle dirette dipendenze di ogni Assessore regionale è posto un segretario particolare scelto tra i dipendenti della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici. Nei due ultimi casi ...alle norme di cui al 1° comma dell'art. 5 delsi deroga alle norme di cui all'art. 5 della L.R. la L.R. 7 settembre 1958, n. 23. 7 settembre 1958, n. 23. Idem. Al Segretario particolare degli Assessori sarà corrisposta una indennità di misura pari all'importo di 48 ore mensili di straordinario. Tale indennità non è cumulabile con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Art. 5 Art. 5 Segreteria generale della Presidenza della Segreteria generale della Presidenza Giunta regionale della Giunta regionale Idem. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è composta dalle seguenti divisioni: Idem. — Divisione affari generali; - Ispettorato del personale; Idem. Ufficio legale e legislativo; Idem. - Ufficio statistica, studi e programmazione; Idem. — Ufficio della Regione in Roma. Idem. La Segreteria generale svolge i seguenti Idem. compiti: — cura i rapporti con gli Uffici del Consiglio Idem. regionale, con gli Uffici regionali e con le pubbliche Amministrazioni, provvede al

coordinamento dei disegni di legge, dei regolamenti, dei decreti, delle deliberazioni, alla preparazione dei contratti, tratta gli af-

Testo della Giunta Testo della Commissione fari legali, del personale, delle ricerche statistiche e studi, cura la raccolta delle leggi e dei decreti e la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Segretario generale: Idem. — assiste in qualità di segretario alle sedute Idem. della Giunta regionale e redige i verbali relativi; – è capo del personale della Amministrazio-Idem. ne regionale; è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'in-Idem. teresse della Regione. Sono salvi i poteri attribuiti da leggi speciali circa la rogatoria di atti da parte di funzionari addetti agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale. Il Vice segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; egli deve essere preposto alla divisione affari generali o all'ispettorato del personale. Il Vice segretario generale deve appartenere a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il segretario generale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Art. 6 Art. 6 Ragioneria generale della Regione Ragioneria generale della Regione La Ragioneria generale della Regione si Idem. compone delle seguenti divisioni: - Ispettorato del bilancio; Idem. — Ispettorato per gli affari economici, gli Idem. ordinamenti del personale e la vigilanza;

Idem.

- Ragioneria presso l'Amministrazione cen-

trale;

Testo della Commissione

— Ufficio staccato della Regione in Bolzano.

Ad essa spettano i compiti attribuiti dalla legge sulla contabilità generale della Regione.

Art. 7

Direzione generale dei servizi agrari

La Direzione generale dei servizi agrari si compone dei seguenti Uffici:

- 1) Divisione dei servizi amministrativi;
- 2) Divisione della produzione agricola;
- 3) Divisione della bonifica e dei miglioramenti fondiari.

Ad essa competono i compiti di trattazione degli affari nella materia dell'agricoltura e di coordinamento dell'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e della Stazione agraria sperimentale di S. Michele.

Art. 8

Direzione generale dei servizi forestali

La Direzione generale dei servizi forestali si compone dei seguenti uffici:

1) Divisione servizi amministrativi;

Ufficio provinciale di Ragioneria in Bolzano.

Idem.

Agli Uffici provinciali della Ragioneria è attribuita la competenza in materia di contabilizzazione e rendiconti delle spese inerenti al funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale.

Art. 7

Direzione generale dei servizi agrari

Idem.

- 1) Divisione dei servizi amministrativi, credito agrario e piccola proprietà contadina;
- Divisione della produzione agricola, zootecnia, fitopatologia, valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli;
- Divisione della riforma agraria, bonifica, dei miglioramenti fondiari e contratti agrari.

Ad essa compete inoltre il coordinamento dell'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e della Stazione agraria sperimentale di S. Michele.

Art. 8

Direzione generale dei servizi forestali

Idem.

Idem.

Testo della Giunta	Testo della Commissione	
Divisione per la tutela tecnica ed econo- mica dei patrimoni forestali;	Idem.	
3) Divisione sistemazione idraulico-forestali dei bacini montani e lavori connessi;	Idem.	
4) Divisione alpicoltura e rimboschimenti;5) Divisione delle foreste demaniali regionali.	Idem. Idem.	
Ad essa spettano i compiti di trattazione degli affari in materia di rimboschimenti, tutela del patrimonio silvo-pastorale, dei boschi e dei pascoli montani, polizia forestale, gestione delle foreste regionali, sistemazione dei bacini montani, economia montana e di coordinamento dell'attività degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.	pascoli montani, vincolo forestale, polizia forestale,	
Art. 9	Art. 9	
	Invariato	
Art. 10	Art. 10	
	Invariato	
Art. 11	Art. 11	
Ispettorato generale del Libro fondiario	Ispettorato generale del Libro fondiario	
L'Ispettorato generale del Libro fondia- rio si compone dei seguenti uffici:	Idem.	
1) Servizio ispettivo;	Idem.	
2) Servizio per l'impianto e la tenuta del Li- bro fondiario.	Idem.	
L'Ispettorato generale del Libro fondia- rio provvede all'impianto e alla tenuta dei Li- bri fondiari.	Idem.	
L'Ispettorato assolve inoltre ai compiti di direzione amministrativa, di controllo, di	di controllo e ispezione sugli uffici	

-	4 44	\sim
Lacto	مالمات	Giunta
I COLU	исца	Olullia

Testo della Commissione

vigilanza e ispezione sugli uffici tavolari nelle province di Trento e Bolzano, in conformità alle norme della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni.

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 12

Invariato

Art. 13

Invariato

Art. 14

Invariato

Art. 15

Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità

Art. 15

L'Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità si compone dei seguenti uffici:

- 1) Divisione della previdenza sociale;
- 2) Divisione della sanità.

Esso assolve ai compiti di trattazione degli affari relativi alla previdenza ed assicurazioni sociali ed alle Casse mutue provinciali di malattia.

Divisione regionale della previdenza sociale e della sanità

La divisione regionale della previdenza sociale e della sanità assolve ai compiti di trattazione degli affari relativi alla previdenza ed assicurazioni sociali, alle Casse mutue provinciali di malattia ed alla sanità.

Art. 16

Invariato

Art. 17

Invariato

Art. 16

Art. 17

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 18	Art. 18
	Invariato
Art. 19	Art. 19
	Invariato
Art. 20	Art. 20
	Invariato
Art. 21	Art. 21
	Invariato
Art. 22	Art. 22
	Invariato
Art. 23	Art. 23
	Invariato
Art. 24	Art. 24
	Invariato
Art. 25	Art. 25
Personale addette adi uffici:	~~~~

Personale addetto agli uffici o servizi

Con sua ordinanza il Presidente della Giunta regionale determina il numero degli impiegati dei vari ruoli da assegnare ai singoli uffici e procede all'assegnazione dei medesimi su proposta del Segretario generale.

L'organizzazione interna degli uffici di cui alla presente legge sarà disciplinata con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Personale addetto agli uffici o servizi

Con suo decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, determina il numero degli impiegati dei vari ruoli da assegnare ai singoli uffici e procede all'assegnazione dei medesimi.

Idem.

Testo della Commissione

Art. 26

Ruoli organici

I ruoli organici del personale regionale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonchè quello del personale operaio sono stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, in sostituzione delle tabelle allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni.

E' istituito il ruolo del personale tecnico della sperimentazione agraria — carriera direttiva — per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea in chimica.

L'assegnazione del personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella A) (carriera direttiva, di concetto ed esecutiva) ed E) allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ai nuovi ruoli istituiti con le tabelle n. 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 allegate alla presente legge sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione avverrà tenuto conto delle funzioni esercitate dai singoli impiegati, delle concrete esigenze di servizio e, in quanto possibile, delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

Ruoli organici

Idem.

Soppresso

E' istituito il ruolo della carriera direttiva degli assistenti sociali, di cui alla tabella 8.

...13, 14, 15 e 16 allegate alla presente legge...

Idem.

La proporzione etnica di cui all'art. 15 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23, deve essere rispettata anche in sede di promozione alle qualifiche corrispondenti ai coefficienti 402,

Testo della Commissione

500, 670 e 900 della carriera direttiva; 325, 402 e 500 della carriera di concetto; 229, 271 e 325 della carriera esecutiva.

Art. 26 bis

All'art. 4 della L.R. 25 luglio 1962, n. 13 viene aggiunto il seguente punto:

« i) per la carriera direttiva degli assistenti sociali diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letteratura straniera o in medicina, unito ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale ».

Il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge sopra citata è così sostituito:

« — per la carriera di concetto degli assistenti sociali diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di abilitazione magistrale, unito ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale ».

Con regolamento saranno determinati i requisiti professionali necessari per accedere alla carriera degli assistenti sociali.

Art. 27

Sanitario regionale

Art. 27

Sanitario regionale

Il posto di sanitario regionale di cui alla tabella D), allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sostituita dalla tabella n. 9 allegata alla presente legge, sarà conferito mediante pubblico concorso per titoli ed

Testo della Commissione

esami, cui saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina del lavoro, che alla data della scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni;
- b) dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici appartenenti a ruoli sanitari, con un'anzianità di ruolo non inferiore a 4 anni.

Le materie d'esame, le categorie di titoli valutabili, la composizione della Commissione giudicatrice del concorso, saranno determinate con apposito regolamento di esecuzione.

Al vincitore del concorso sarà attribuito il trattamento economico del coefficiente 402 e conseguirà la promozione al coefficiente 500 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione dopo quattro anni di anzianità di servizio ed al coefficiente 670 dopo ulteriori sei anni di servizio.

Art. 28

Norma transitoria

Il personale in servizio, non appartenente ai ruoli regionali, addetto, alla data di entrata ...specializzazione in igiene o medicina del lavoro,...

Idem.

Idem.

Idem.

Per il posto di sanitario regionale è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti all'ufficio. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto in base al terzo comma dell'art. 19 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23.

Idem.

Art. 28

Norma transitoria

Testo della Commissione

in vigore della presente legge, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale potrà eccezionalmente essere trattenuto in servizio con un trattamento in godimento, fino alla sostituzione con personale di ruolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1963.

...in servizio con il trattamento in godimento, fino alla sostituzione con personale di ruolo e comunque non oltre il 31 marzo 1964.

Art. 29

Art. 29

Invariato

Art. 30

Art. 30

Invariato

Art. 31

Art. 31

Invariato

Tabella n. 1 invariata

RUOLO AMMINISTRATIVO

(Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
900	Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale	1
670	Ispettore generale	6
500	Direttore di divisione	13
402	Direttore di sezione	21
325	Consigliere di I. classe	
271	Consigliere di II. classe	38
229	Consigliere di III. classe	
:		
	Totale	79

Tabella n. 2 invariata

RUOLO AMMINISTRATIVO

(Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
500	Segretario capo	3
402	Segretario principale	8
325	Primo segretario	14
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	30
202	Vice Segretario	
į		
	· .	
	Totale	55

Tabella n. 3

RUOLO AMMINISTRATIVO

(Carriera esecutiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
325	Archivista superiore	10	17
271	Archivista capo	25	42
229	Primo archivista	65	95
202	Archivista		
180	Applicato	200	191
157	Applicato aggiunto		
and the second s			
	Totale	300	345

Tabella n. 4 invariata

RUOLO AMMINISTRATIVO

(Carriera ausiliaria)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
180	Commesso capo	5
173	Commesso	11
159	Usciere Capo	
151	Usciere	34
142	Inserviente	
	Totale	50

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

(Carriera ausiliaria)

Coefficiente	QUALIFICHE		Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
180	Agente tecnico superiore		non previsto	7
173	Agente tecnico capo		21	20
159	Agente tecnico		41	35
				:
	Т	Cotale	62	62

RUOLO SPECIALE DELLA RAGIONERIA (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
900	Ragioniere generale	1	1
670	Ispettore generale	1	1
500	Direttore di divisione	2	2
402	Direttore di sezione	4	4
325	Consigliere di I. classe		:
271	Consigliere di II. classe	8	7
229	Consigliere di III. classe		
	Totale	16	15

Tabella n. 7 invariata

RUOLO SPECIALE DI RAGIONERIA

(Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	2
402	Ragioniere principale	5
325	Primo ragioniere	10
271	Ragioniere	20
229	Ragioniere aggiunto Vice Ragioniere	20
	,	
·		
	Totale	37

Tabella n. 8 proposta dalla Commissione

RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI (Carriera direttiva)

1		
Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Commissione
	•	
500	Ispettore regionale del servizio sociale	1
402	Ispettore superiore del servizio sociale	2
325	Ispettore principale del servizio sociale	
271	Ispettore del servizio sociale	3
229	Ispettore aggiunto del servizio sociale	
	Totale	6

Tabella n. 8 bis proposta dalla Commissione

RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

(Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
500	Assistente sociale capo	1	2
402	Assistente sociale principale	4	4
325	Primo assistente sociale	8	. 8
271	Assistente sociale		
229	Assistente sociale aggiunto	17	10
202	Vice assistente sociale		
	·		
	Totale	30	24

Tabella n. 9 invariata

RUOLO SPECIALE DELLA SANITA' (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
670	Ispettore generale medico	
500	Ispettore capo medico	1
402	Ispettore superiore medico	
		:
	Totale	1

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
670	Ispettore generale	1	1
500	Ingegnere capo	2	2
402	Ingegnere superiore	3	2
325	Ingegnere principale		
271	Ingegnere	4	3
ļ			
	Totale	10	8

Tabella n. 11

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
500	Geometra capo	1	1
402	Geometra principale	2	2
325	Primo geometra	3	2
271	Geometra		
229	Geometra aggiunto	7	5
202	Vice geometra		
	Totale	13	10

Tabella n. 12 invariata

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (Carriera esecutiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
325	Assistente superiore - Disegnatore superiore	1
271	Assistente capo - Disegnatore Capo	2
229	Assistente principale - Disegnatore principale	3
202	Primo assistente - I. Disegnatore	
180	Assistente - Disegnatore	6
157	Assistente aggiunto - Disegnatore aggiunto	
;		
	Totale	12

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
670	Ispettore generale	1	1
500	Ispettore capo	1	2
402	Ispettore superiore	3	3
325	Ispettore di I. classe		
271	Ispettore di II. classe	4	5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Totale	9	11

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI (Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
500	Ispettore aggiunto capo	1
402	Ispettore aggiunto superiore	1
325	Ispettore aggiunto	2
271	Sottoispettore di I. classe	
229	Sottoispettore di II. classe	4
202	Sottoispettore di III. classe	
	Totale	8

Tabella n. 15 invariata

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE MINIERE (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	1
402	Ingegnere superiore	1
325	Ingegnere principale	
271	Ingegnere	2
	Tota	ale 5

Tabella n. 16 invariata

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE MINIERE (Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
500	Perito minerario capo	1
402	Perito minerario superiore	1
325	Perito minerario principale	2
271	Perito minerario	
229	Perito minerario aggiunto	3
202	Vice-perito minerario	
		:
į		
	Totale	7

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei post proposto dalla Commissione
900	Direttore generale dei servizi agrari	1	1
670	Ispettore generale	3	3
500	Ispettore capo	6	7
402	Ispettore superiore	16	17
325	Ispettore principale		
271	Ispettore	30	28
229	Ispettore aggiunto		
	Totale	56	54
) o	56

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA (Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
500	Esperto capo	1	2
402	Esperto principale	3	4
325	Primo esperto	9	8
271	Esperto		
229	Esperto aggiunto	16	15
202	Vice esperto		
	Totale	29	29

Tabella n. 19 soppressa

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
670	Direttore	1
500	Sperimentatore capo	2
402	Sperimentatore superiore	3
325	Sperimentatore di I. classe	
271	Sperimentatore di II. classe	4
	Totale	10

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
900	Direttore generale dei servizi forestali	1	1
670	Ispettore generale	3	3
500	Ispettore capo	8	10
402	Ispettore superiore	20	20
325	Ispettore principale		
271	Ispettore	38	36
229	Ispettore aggiunto		
1			
	Totale	70	70

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE (Carriera di concetto)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
500	Aiutante capo	1	2
402	Aiutante principale	4	5
325	Primo aiutante	9	9
271	Aiutante		
229	Aiutante aggiunto	18	16
202	Vice aiutante		
1			
	Totale	32	32

Tabella n. 22

RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
271	Maresciallo maggiore	10	10
229	Maresciallo capo		
202	Maresciallo ordinario	23	24
180	Brigadiere	25	31
157	Vice brigadiere	25	31
131	Guardia scelta	175	162
128	Guardia		102
,			
	Totale	258	258

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CACCIA, DELLA PESCA E DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA

(Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti proposto dalla Giunta	Numero dei posti proposto dalla Commissione
500	Ispettore capo	1	1
402	Ispettore superiore	1	1
325	Ispettore principale		
271	Ispettore	2	1
229	Ispettore aggiunto		
	Totale	4	3

Tabella n. 24 invariata

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE AMMINISTRATIVO (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
670 500	Ispettore generale Direttore di divisione	2
	Totale	2

Il trattamento economico del coefficiente 670 sarà attribuito dopo 12 anni di effettivo servizio comunque prestato presso la Amministrazione regionale, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tabella n. 25 invariata

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE AMMINISTRATIVO (Carriera esecutiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
325 271	Archivista superiore (1) Archivista capo (2)	2
209	Primo archivista	5
	Totale	2

⁽¹⁾ Il trattamento economico del coefficiente 325 viene attribuito dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di archivista capo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

⁽²⁾ Il trattamento economico del coefficiente 271 viene attribuito dopo 3 anni di effettivo servizio nella qualifica di Primo archivista, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tabella n. 26 soppressa

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE DELLA CACCIA, DELLA PESCA E DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA

(Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
500 402	Ispettore capo Ispettore superiore	1
		,
	Totale	1

Il trattamento economico del coefficiente 500 viene conferito dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tabella n. 27 invariata

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
670 500	Ispettore generale (1) Ingegnere capo	1
	,	
	Totale	1

⁽¹⁾ Il trattamento economico del coefficiente 670 viene attribuito dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tabella n. 28 soppressa

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE DEI TRASPORTI (Carriera direttiva)

Coefficiente	QUALIFICHE	Numero dei posti
500 402	Ispettore capo (1) Ispettore superiore	1
	Totale	1

⁽¹⁾ Il trattamento economico del coefficiente 500 verrà attribuito dopo 3 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tabella n. 29 invariata

RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE TECNICO (Carriera esecutiva)

Numero Coefficiente QUALIFICHE dei posti 325 Assistente superiore (1) 1 271 . Assistente capo Totale 1

⁽¹⁾ Il trattamento economico del coefficiente 325 verrà attribuito dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente capo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Tabella n. 30 sostituita

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO

QUALIFICHE	Cat. I.	Cat. II.	Cat. III.	Cat. IV.	Numero dei posti
Conducente automezzi con patente III grado	S				3
Conducente automezzi con patente II grado		OP			2
Сиосо	С	OP	AO		1
Elettricista: circuitista elettrico - elettrauto - elettricista magnetista	S	OP	AO		2
Falegname e falegname stipettaio	М	OP	AO		3
Guardiano		OP			4
Linotypista - tipografo	:	OP			28 (*)
Manovale specializzato				OP	1
Rettificatore ed affilatore di precisione		OP			1
Segantino brentista circolista	s	OP			25
Sorvegliante di lavori	С	OP			38
Vivaista	М	OP			8
Totale					116

(*) Posti ad esaurimento.

Significato dei contrassegni di cui alla seguente elencazione dei mestieri e servizi:

Aiuto operaio = AO

Maestro = M

Specialista = S

Capo = C

Operaio = OP

Tabella n. 30 proposta dalla Commissione

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE OPERAIO

QUALIFICHE	Cat. I.	Cat. II.	Cat.	Cat. IV.	Numero dei posti
Conducente automezzi con patente III grado Conducente automezzi con patente II grado	S	OP			3
Elettricista: circuitista elettrico - elettrauto - elettricista magnetista	S	OP	AO		2
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO		3
Guardiano		OP			4
Linotypista - tipografo Sorvegliante lavori		ОР			48
Manovale specializzato				OP	1
Manovale comune			OP		8
Rettificatore ed affilatore di precisione		OP			1
Segantino brentista circolista	S	OP			21
Vivaista	M	OP			8
Totale					100

Significato dei contrassegni di cui alla seguente elencazione dei mestieri e servizi:

Operaio = OP

PRESIDENTE: La seduta è tolta; riprendiamo domattina alle ore 10. (Ore 17.38).

APPENDICE

		and the second			
	•				
	•				
			•		
				•	
•					
,	•			-	

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1964

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1964, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 31 ottobre 1963 al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Disegno di legge n. 157:

QUARTO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1963 (*)

Art. 1

E' autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 8.000.000 a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni. L'importo di Lire 8.000.000 viene iscritto al Cap. n. 51 della parte passiva del bilancio.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 4

Alla eccedenza di spesa di lire 100 milioni risultante dal confronto tra le spese in diminuzione e quelle in aumento riportate nell'annessa Tabella A, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al Cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

Tabella A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA INANZE E PATRIMONIO

FINANZE E PATRIMONIO		
Fondi speciali		
Cap. n. 54 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	130.769.012
SPESA STRAORDINARIA		
ECONOMIA MONTANA E FORESTE		
Economia montana		
Cap. n. 136 - Contributi e concorsi a sensi della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, a favore dei territori montani	<u>L.</u> L.	30.000.000 160.769.012
b) In aumento:		
SPESA ORDINARIA		
FINANZE E PATRIMONIO		
Spese per gli organi e servizi generali		
Cap. n. 10 bis (di nuova istituzione) - Contributo all'Istituto Trentino di cultura (legge regionale in corso di promulgazione)	L.	20.000.000
Spese comuni a tutti gli Assessorati		
Cap. n. 20 - Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale, ecc. (legge regionale in corso di promulgazione)	L.	2.400.000
Servizio Antincendi		
Cap. n. 51 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale Antincendi	<u>L.</u>	8.000.000
da riportare	L.	30.400.000

IV Legislatura		pag. 106 Seduta 166
30.400.000	L.	riporto
		SPESA STRAORDINARIA
		FINANZE E PATRIMONIO
		Spese diverse
49.000.000	L.	Cap. n. 86 bis (di nuova istituzione) - Spesa per l'acquisto di un elicottero Agusta Bell 47 J - 3 B - 1 (legge regionale in corso di promulgazione)
		ECONOMIA MONTANA E FORESTE
		Economia montana
30.000.000	L.	Cap. n. 136 bis (di nuova istituzione) - Contributi alle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni (legge regionale in corso di promulgazione) (prima quota)
		INDUSTRIA E TURISMO
		Industria
21.369.012	L.	Cap. n. 147 ter (di nuova istituzione) - Contributo al Comune di Rovereto per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo (art. 1 - lett. b) (legge regionale in corso di promulgazione) (1ª quota)
		Turismo
20.000.000	L.	Cap. n. 151 bis (di nuova istituzione) - Contributi a favore dell'industria alberghiera (legge regionale 18 novembre 1963, n. 30 (1ª quota)
		PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'
		Previdenza e assicurazioni sociali
10.000.000	L.	Cap. n. 190 bis (di nuova istituzione) - Contributi alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali (legge regionale in corso di promulgazione)
		INDUSTRIA E TURISMO
		Accensione di crediti
100 000 000	т	Cap. n. 211 bis (di nuova istituzione) - Fidejussione al Comune di Rovereto per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo (art. 1 - lett. a) (legge regionale in corso
100.000.000	<u>L.</u>	di promulgazione)
260.769.012	<u>L.</u>	Totale

Tabella B

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963

ENTRATA

	In aumento:		
Art.	2 - Assegnazione integrativa della Regione	<u>L.</u>	8.000.000
	SPESA		
	In aumento:		
Art.	4 - Contributi ai Corpi volontari dei vigili del fuoco a sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2	L.	8.000.000

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Direz. Gen.le Amm.ne Civile Div. A.R.S.S. n. 315/001530 IV. 2A. 11.64

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 157 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale il 10 dicembre 1963, concernente il quarto provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963;

Visto il processo verbale della seduta del giorno 17 dicembre 1963, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto all'esame del suddetto provvedimento, apportandovi un emendamento su proposta della Giunta;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge, ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detto provvedimento, così come risulta a seguito dell'emendamento apportato dal Consiglio;

decreta

E' approvato il quarto provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963.

> IL MINISTRO F.to Taviani

Roma, 14 febbraio 1964